

# **Guida alla professione di ingegnere**

## **Le tariffe professionali e la loro applicazione**

### **Volume IV**



Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri



## Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

### CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	<i>Presidente</i>
dott. ing. Alberto Speroni	<i>Vice Presidente</i>
dott. ing. Leonardo Acquaviva	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Renato Cannarozzo	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Ugo Gaia	<i>Consigliere</i>
dott. Massimiliano Pittau	<i>Direttore</i>

### COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	<i>Presidente</i>
dott. Stefania Libori	<i>Revisore</i>
dott. Francesco Ricotta	<i>Revisore</i>



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

dott. ing. Sergio Polese	<i>Presidente</i>
dott. ing. Ferdinando Luminoso	<i>Vice Presidente Vicario</i>
dott. ing. Romeo La Pietra	<i>Vice Presidente Aggiunto</i>
dott. ing. Renato Buscaglia	<i>Segretario</i>
dott. ing. Alessandro Biddau	<i>Tesoriere</i>
dott. ing. Leonardo Acquaviva	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Alberto Dusman	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Ugo Gaia	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Alcide Gava	<i>Consigliere</i>
prof. ing. Giancarlo Giambelli	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Domenico Ricciardi	<i>Consigliere</i>

Presidenza e Segreteria: 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701, fax 06.69767048

[www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)

ISBN 88-6014-013-7

# Sommario

Premessa di <i>Giovanni Angotti</i>	pag. 7
1. La “doppia” tariffa degli ingegneri	» 10
2. Incarichi di committenza privata: legge 2 marzo 1949, n. 143	» 12
2.1. Le norme generali	» 14
2.2. I compensi accessori	» 16
2.3. L’affidamento plurimo e il pagamento degli interessi	» 22
2.4. Le prestazioni relative a costruzioni edilizie, stradali e ferroviarie; opere idrauliche, impianti e servizi industriali; costruzioni meccaniche ed elettrotecnica	» 24
2.4.1. Le prestazioni per l’esecuzione dell’opera (progettazione e direzione lavori)	» 27
2.4.2. Il collaudo di lavori e forniture	» 33
2.4.3. La riparazione dei danni di guerra	» 39
2.4.4. Misura e contabilità dei lavori	» 40
2.4.5. L’aggiornamento dei prezzi	» 41
2.4.6. La revisione dei prezzi	» 41
2.4.7. Le perizie estimative	» 42
2.5. Le altre prestazioni	» 44
2.5.1. Inventari e consegne	» 44
2.5.2. I lavori topografici	» 46
2.5.3. Cave e miniere	» 47
2.5.4. Ingegneria navale	» 49
3. Gli incarichi relativi ai lavori pubblici: legge 109/1994 e D.M. 4 aprile 2001	» 50
4. L’applicazione della tariffe professionali alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza	» 53
4.1. L’inderogabilità dei minimi tariffari	» 53
4.2. La rinuncia al compenso	» 58
4.3. L’incarico condizionato	» 59
4.4. La successione delle tariffe	» 62

5. La tariffa urbanistica	pag. 65
6. La tariffa giudiziaria	» 67
7. La tariffa arbitrale	» 70
8. Il potere tariffario degli Ordini provinciali	» 74

# Premessa

Fornire ai giovani ingegneri che si avvicinano alla professione una guida che ne descriva i principali aspetti e ne esamini le principali problematiche: questo è l'obiettivo che il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri si è posto predisponendo la "Guida alla professione di ingegnere" di cui si presenta il volume IV.

Il presente volume è dedicato ad analizzare le disposizioni che regolano l'applicazione delle tariffe professionali, sia nei rapporti con i privati che in quelli con la pubblica amministrazione, anche alla luce della più recente giurisprudenza.

Il regime tariffario degli ingegneri e delle altre professioni regolamentate è, peraltro, da tempo oggetto di attenzione da parte delle istituzioni nazionali ed europee.

Riguardo le prime va ricordata l'indagine conoscitiva chiusa il 9.10.1997 (n. 5400) condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui Collegi ed Ordini professionali che individuava proprio nella previsione di minimi e massimi tariffari una delle cause restrittive della concorrenza<sup>1</sup>.

Per quanto concerne, invece, le istituzioni comunitarie, per ultimo, la Commissione europea<sup>2</sup> ha censurato le relative disposizioni normative applicate dagli ingegneri italiani sotto due distinti profili:

1. il carattere restrittivo dei "minimi" tariffari rispetto ai principi di libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi in seno all'Unione, garantiti dagli articoli 43 e 49 CE;

1. In particolare l'Autorità concludeva sul punto affermando che: "...si rileva che in Italia la regolamentazione e/o l'auto-regolamentazione della generalità delle professioni stabiliscono tariffe minime inderogabili per gli iscritti agli albi. Ciò non risulta invece in altri paesi, come ad esempio in Francia per gli avvocati e nel Regno Unito per i solicitors, dove il compenso viene stabilito liberamente dalle parti. In altri casi, poi, le tariffe sono soltanto indicative come in Francia o in Germania per gli ingegneri. Al riguardo, infine, non può non segnalarsi che, recentemente, in Spagna è stata emanata una legge recante alcune importanti modifiche della regolamentazione dell'attività dei professionisti limitativa della concorrenza: in particolare, con riferimento alle tariffe - si legge nelle premesse - si elimina il potere dei collegi professionali di fissare onorari minimi, pur potendo stabilire parametri di onorari orientativi".

2. Comunicazione di messa in mora 2005/4216-C(2005)2452 inviata al Governo italiano il 5 luglio 2005. A tale comunicazione è seguito un "parere motivato" inviato al Governo italiano il 21 dicembre 2005.

2. la non proporzionalità della limitazione tariffaria rispetto agli obiettivi di interesse pubblico (in particolare quelli relativi alla preservazione della qualità delle prestazioni professionali ed alla tutela dei destinatari delle stesse) che con essa il legislatore intende soddisfare.

Riguardo al primo punto va precisato che senza alcuna ombra di dubbio, in Italia, le determinazioni tariffarie per ingegneri ed architetti sono chiaramente applicate non solamente ai professionisti italiani, ma anche a quei professionisti che, seppur appartenenti ad altri Stati membri, rendano la propria prestazione professionale in Italia, in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 50 del Trattato CE sì come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>3</sup>.

Per quanto concerne, invece, il secondo profilo di censura occorre ricordare che la medesima Commissione precisa che una normativa nazionale che imponga ai cittadini di altri Stati membri vincoli all'esercizio di un'attività di prestazione dei servizi, sfugge al divieto sancito dagli artt. 43 e 49 del Trattato solamente se ricorrano quattro condizioni: 1) che essa si applichi in modo non discriminatorio; 2) che sia giustificata da ragioni imperative di pubblico interesse; 3) che sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito; 4) che sia proporzionata, ossia non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto scopo<sup>4</sup>.

Se sulla sussistenza delle prime due condizioni, la stessa Commissione nella sua comunicazione non pare avere dubbi, essa avanza osservazioni sui due restanti requisiti, attinenti alla proporzionalità e all'idoneità della normativa italiana sulle tariffe di ingegneri ed architetti a conseguire lo scopo perseguito<sup>5</sup>.

Su tali aspetti occorre ribadire innanzitutto che la stessa Corte nella sentenza del 19.02.2002 ha affermato che: *"gli artt. 10 e 81 del Trattato CE non ostano*

3. In particolare la Corte di Giustizia UE, con sentenza dell'11.12.2003 C-289/02, ha precisato, su un caso analogo a quello oggetto di considerazione da parte della Commissione, relativo alla fissazione normativa di tariffe per il rimborso degli onorari degli avvocati di altro Stato membro che avessero reso le proprie prestazioni professionali in Germania (il rimborso era equivalente a quello previsto per gli avvocati nazionali sì da non creare un effetto discriminatorio) che: *"Gli artt. 49 CE e 50 CE nonché la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, vanno interpretati nel senso che non ostano alla regola giurisprudenziale di uno Stato membro che limita sino a concorrenza delle spese che avrebbe occasionato la rappresentanza da parte di un avvocato stabilito in tale Stato il rimborso, che deve effettuare la parte soccombente in una controversia nei confronti della parte che aveva ottenuto vittoria di causa, delle prestazioni di servizi fornite da un avvocato stabilito in un altro Stato membro"*.

4. Corte Giust. CE 17.02.2005 C – 134/03 in Racc. 2005; *id.* 12.12.1996, C – 3/95 in Racc. 1996, pag. I-06511.

5. Nella sua Comunicazione, la Commissione afferma che le tariffe italiane di ingegneri e architetti *"pur essendo applicabili indistintamente e giustificate da motivi imperiosi di interesse generale, possono essere ammissibili soltanto se garantiscono la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungerlo"*.



*all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un Ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'Ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato".*

Il procedimento di formazione della tariffa degli ingegneri e degli architetti, per quanto attiene al settore privato, è sostanzialmente equivalente a quello previsto dal decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificata, relativo agli avvocati italiani; quello attinente il settore pubblico, vede invece l'esclusione di ogni contributo diretto o indiretto da parte degli Ordini degli ingegneri e degli architetti. Tali procedure sono, quindi, non solo sufficienti a rilevare la strumentalità delle determinazioni tariffarie riguardanti ingegneri e architetti alla soddisfazione di interessi generali ma anche, coerentemente, a sancirne la loro idoneità al raggiungimento degli obiettivi di garanzia della qualità delle prestazioni e della sicurezza delle opere, nonché la loro "proporzionalità".

Il dibattito sulla legittimità della tariffa professionale degli ingegneri è però tutt'altro che concluso; altre iniziative, oltre a quelle europee (il cui esito, peraltro, non è affatto scontato), tese alla sua abrogazione sembrano prossime ad essere avviate da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Come in passato<sup>6</sup>, il Centro studi continuerà ad occuparsi della tematica anche esplorando strade alternative alla regolamentazione statale, che pure esistono e che però necessitano per essere realmente eque ed efficaci per consumatori e professionisti, di una implementazione complessa ed onerosa<sup>7</sup>.

*Giovanni Angotti*

6. Si vedano in particolare le pubblicazioni del Centro studi CNI *Le tariffe professionali – Il quadro giurisprudenziale in Italia ed in Europa*, n. 8/2000; *Tariffe professionali e disciplina della concorrenza*, n. 40/2002; *La remunerazione delle prestazioni professionali di ingegneria in Europa. Analisi e confronti*, n. 44/2002; *Le regole della professione di ingegnere in Italia: elementi per orientare il processo di riforma*, n. 63/2004; *Le tariffe degli ingegneri ed i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi*, n. 75/2005.

7. Si veda in particolare la pubblicazione del Centro studi CNI *Ipotesi per la determinazione di un modello di stima basato sul costo minimo delle prestazioni professionali in ingegneria*, n. 39/2002.

# 1. La “doppia” tariffa degli ingegneri

L'ordinamento delle tariffe professionali relative alla professione di ingegnere presenta una struttura complessa frutto della stratificazione, nel tempo, di una pluralità di interventi normativi.

Va in primo luogo evidenziato che in Italia è presente un vero e proprio sistema binario per la determinazione delle tariffe degli ingegneri; con un profilo normativo che si applica ai rapporti con i privati ed un diverso profilo che si applica ai rapporti con la committenza pubblica.

Un primo fondamentale riferimento normativo in materia è la legge 2 marzo 1949, n. 143, *“Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti”*. Denominata anche *“tariffa professionale”*, tale legge regola la determinazione dei compensi per le prestazioni erogate dagli ingegneri ai privati ed è stata oggetto di continue modifiche e aggiornamenti volti a ridefinirne i parametri quantitativi, come previsto dalla legge 4 marzo 1958, n. 143, intitolata *“Norme sulla tariffa di ingegneri e architetti”*. Tali corrispettivi vengono determinati *“mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia (ora Ministro della giustizia), di concerto con il Ministro per i lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie”*<sup>8</sup>. I corrispettivi così determinati, sono fissi (anche se impropriamente, sono definiti *“minimi”*) e *“inderogabili”* ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 340 come autenticamente interpretata dall'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404. Attualmente i compensi per le prestazioni erogate dagli ingegneri e dagli architetti italiani ai privati sono definiti dal D.M. 11 giugno 1987, n. 233<sup>9</sup>; sono dunque oltre 18 anni che i compensi degli ingegneri e architetti per le prestazioni erogate ai privati non vengono aggiornati, risultando, in media, inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli riconosciuti dal DM. 4 aprile 2001 per le prestazioni erogate alla pubblica amministrazione<sup>10</sup>.

Nel settore privato, come già detto, pur essendo prevista l'inderogabilità delle determinazioni tariffarie sin dal 1976, nessuna disposizione prevede esplicitamente la *“nullità”* dei patti ad esse contrarie. Secondo un orientamento della giurisprudenza italiana (che sull'argomento ha espresso nel tempo pareri di-

8. Ex legge 4 marzo 1958, n. 143.

9. Il D.M. 3 settembre 1997, n. 417 ha provveduto ad adeguare esclusivamente i compensi a vacanza.

10. Per un confronto tra le due tariffe si veda l'articolo di Filippo Russo *L'aumento medio supera il 30%*, Edilizia e Territorio, 9-14 aprile 2001, n. 14, pag. 3.

scordanti e contraddittori) l'ingegnere e l'architetto potrebbero derogare dalle determinazioni tariffarie nei rapporti tra privati, ma tali comportamenti sarebbero sanzionabili dall'Ordine professionale.

Per quanto attiene, invece, alle prestazioni erogate dagli ingegneri e architetti alla pubblica amministrazione, i corrispettivi tariffari vengono determinati con decreto dal Ministro di Giustizia *"di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"* e *"tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate"* (ai sensi dell'art. 17, comma 12-ter, legge 109/94). Anche tali corrispettivi sono definiti (impropriamente) *"minimi inderogabili"* ed è nullo ogni patto ad essi contrario. Resta salva peraltro la facoltà dell'ingegnere e dell'architetto di procedere ad una riduzione dei compensi tariffari fino ad un massimo del 20% ai sensi dell'art. 4, comma 12 bis del d.l. 4 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155; in questo caso, dunque, quelli stabiliti dal Ministro della giustizia si configurano più propriamente come *"massimi tariffari"*. Attualmente, i compensi per le prestazioni erogate dagli ingegneri e dagli architetti italiani alla pubblica amministrazione sono determinati dal D.M. 4 aprile 2001.

## 2. Incarichi di committenza privata: legge 2 marzo 1949, n. 143

La “tariffa professionale”, di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143, pur essendo entrata in vigore nel 1949 è stata nel tempo soggetta ad una serie di adeguamenti<sup>11</sup> relativi, principalmente, all’aggiornamento dei coefficienti percentuali presenti nelle diverse tabelle o agli importi previsti per le prestazioni a vacazione.

L’impianto originario del testo è tuttora valido, dal momento che ancora oggi sono vincolanti i presupposti fondamentali ivi fissati, quali le modalità di determinazione dei compensi, la parzializzazione delle prestazioni, l’individuazione delle opere in classi e categorie e la conseguente differenziazione delle aliquote.

Il Testo Unico delle “tariffe” di cui alla Legge n. 143/1949 presenta un ambito di operatività, in linea di massima circoscritto ai soli rapporti fra professionista e committenza privata, per quanto conservi un residuale margine di operatività che si estende anche alle prestazioni professionali rese in favore dei soggetti pubblici, nel caso in cui nulla disponga il D.M. 4.4.2001.

La legge, accanto ad una serie di disposizioni di carattere generale (artt. 1 - 11), suddivide i criteri di determinazione degli onorari a seconda del settore speciale cui possono essere ricondotte le diverse prestazioni professionali ed in particolare:

- 1) il settore “*Costruzioni edilizie - Costruzioni stradali e ferroviarie - Opere idrauliche - Impianti e servizi industriali - Costruzioni meccaniche - Elettrotecnica*” (Capo II - artt. 12 - 28). Tale settore a sua volta è articolato nelle seguenti prestazioni:
  - a) prestazioni per l’esecuzione di opere;
  - b) collaudo di lavori e forniture;
  - c) riparazioni danni di guerra;
  - d) misura e contabilità dei lavori;
  - e) aggiornamento dei prezzi;
  - f) revisione dei prezzi;
  - g) prestazioni per perizie estimative;
- 2) il settore “*Inventari - Consegne*” (Capo III - artt. 29-31);
- 3) il settore “*Lavori topografici*” (Capo IV artt. 32-44);
- 4) il settore “*Cave e miniere*” (Capo V - artt. 45-51);
- 5) il settore “*Ingegneria navale*” (Capo VI - artt 61).

11. Ci si riferisce ai decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n. 233, 3 settembre 1997, n. 417.

Alla legge n. 143/1949 sono anche allegare alcune tabelle identificate dalle lett. da A) a G):

- la tabella A) definisce gli onorari a percentuale per classi e categorie di opere ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della Legge n. 143/1949 (relativo alle costruzioni edilizie, costruzioni stradali e ferroviarie, opere idrauliche, impianti e servizi industriali, costruzioni meccaniche, elettrotecnica);
- la tabella B) definisce le aliquote percentuali per le prestazioni parziali suddivise per classi e categorie ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della Legge n. 143/1949 (relativo alle costruzioni edilizie, costruzioni stradali e ferroviarie, opere idrauliche, impianti e servizi industriali, costruzioni meccaniche, elettrotecnica);
- la tabella C) definisce le aliquote percentuali per il collaudo di cui all'art. 19 - b, L. n. 143/1949 per le categorie di opere di cui al Capo II di tale legge (relativo alle costruzioni edilizie, costruzioni stradali e ferroviarie, opere idrauliche, impianti e servizi industriali, costruzioni meccaniche, elettrotecnica);
- la tabella D) definisce i coefficienti di adeguamento;
- la tabella E) definisce gli onorari per la misura e la contabilità dei lavori;
- la tabella F) definisce gli onorari per le perizie estimative;
- la tabella G) definisce la percentuale di maggiorazione per l'adeguamento degli onorari di cui alla precedente tabella F).

Per quanto concerne, invece, la determinazione degli onorari afferenti alle prestazioni relative alla realizzazione di lavori pubblici ed in particolare quelle di cui all'art. 17, comma 14-*bis* della Legge n. 109/1994<sup>12</sup> si applica, come detto sopra, il combinato normativo di cui all'art. 17, comma 12 - *ter* della medesima Legge n. 109/1994 così come introdotto dall'art. 7 della Legge 1.8.2002, n. 166, nonché dal relativo regolamento attuativo approvato con il D.M. 4.4.2001 e dalle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegare. Per quanto non espressamente previsto da tale D.M. del 2001, troveranno applicazione le tariffe di cui alla Legge n. 143/1949

I compensi e le tabelle della legge 143/1949 sono stati nel tempo incrementati con gli aumenti disposti dagli artt. 3 e 4 del D. M. 21 agosto 1958, dal D. M. 25 febbraio 1965, dal D. M. 18 novembre 1971, dal D. M. 13 aprile 1976, dal D. M. 29 giugno 1981, dal D. M. 11 giugno 1987, dal D.M. 3 settembre 1997, n. 417, oltre, ovviamente, al D. M. 4 aprile 2001 che riveste una collocazione autonoma e del quale si è già detto.

12. Si tratta delle attività di progettazione, di responsabile del procedimento e relative attività di supporto, nonché di coordinatore in materia di sicurezza che però non esauriscono le prestazioni trattate dal D.M. in esame.

## 2.1. Le norme generali

La legge 143/1949 distingue le seguenti quattro modalità di determinazione degli onorari:

- a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari relativi a prestazioni non specificamente contemplate nella legge 143/1949 devono essere stabiliti, come espressamente disposto dal medesimo<sup>13</sup>, **per analogia**, riferendosi a quanto disposto dalla norma per un caso diverso, ma simile, oppure per una materia analoga.

I criteri prevalentemente utilizzati per valutare l'onorario dovuto all'ingegnere per le prestazioni professionali svolte sono quelli a percentuale e a quantità<sup>14</sup>.

Per ciò che concerne l'**onorario a percentuale**, il compenso che sia calcolato secondo tale criterio, dovrà corrispondere ad una percentuale dell'importo delle opere e dei beni che costituiscono l'oggetto dell'incarico.

Come detto, si tratta del criterio di maggior uso per la determinazione degli onorari professionali rientrando nel suo ambito di operatività praticamente tutte le categorie di prestazioni di cui al Capo II del T.U.<sup>15</sup>, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo art. 17, nonché, con alcune limitazioni, quelle di cui ai Capi III (inventari e consegne), IV (lavori topografici), V (cave e miniere) e VI (ingegneria navale).

L'**onorario a quantità**, o **a misura**, viene invece determinato in funzione dell'estensione e della quantità del lavoro compiuto (ad esempio, come si vedrà, vengono remunerati in questo modo i lavori di topografia).

Quando le prestazioni non sono misurabili a percentuale o a quantità ed il tempo impiegato costituisce elemento precipuo di valutazione, l'**onorario è a vacanza**. Più semplicemente, si definisce a vacanza l'onorario determinato in funzione del tempo impiegato dall'ingegnere per eseguire il lavoro commissionatogli.

L'art. 4 della legge n. 143/1949 individua le prestazioni che si compensano in tal modo nelle seguenti: *«i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi, gli accertamenti di rettifiche e simili; le competenze per trattative con le autorità e con confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili; il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percen-*

13. Art. 1, 2° comma.

14. In questi termini l'art. 3 della Legge n. 143/1949.

15. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Test Unico.

*tuale o a quantità debbono svolgersi fuori ufficio; le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere».*

Nella tavola 1 sono indicati gli importi dovuti per ogni ora o frazione di essa, relativi alle prestazioni rese a vacazione.

La disposizione in esame precisa che nei casi di perizie estimative (art. 24) e di inventari e consegne (art. 29), nei quali la legge 143/1949 stabilisce che l'onorario a vacazione è integrativo di quelli a percentuale o a quantità, gli importi suindicati saranno ridotti alla metà. Non possono inoltre calcolarsi più di 10 ore sulle 24, fatta eccezione per quei casi in cui la prestazione professionale dell'ingegnere sia stata effettivamente maggiore. Nei casi in cui le operazioni siano state compiute in condizioni di particolare disagio, l'art. 4 della legge n. 143/1949 prevede la possibilità di aumento dei compensi indicati sino al 50%.

L'ingegnere ricorre, invece, **all'onorario a discrezione** - intendendosi in tal caso l'onorario fissato dal professionista a suo criterio, con l'accordo del committente - per le prestazioni di consulenze o comunque in tutti quei casi in cui non sia possibile né determinare l'onorario a percentuale, a quantità o a vacazione, né fare altrimenti ricorso ad una valutazione per analogia.

L'art. 5 prevede la determinazione degli onorari a discrezione laddove gli stessi si riferiscono alle prestazioni espressamente indicate nella medesima disposizione<sup>16</sup>, oppure ai casi in cui non sia possibile applicare il criterio dell'analogia. L'articolo citato indica infine che nella determinazione dell'onorario deve essere presa in particolare considerazione la competenza specifica dell'ingegnere.

Nelle ipotesi di prestazioni richieste "*con speciale urgenza*", l'art. 2 prevede un aumento del 15% degli onorari indicati nella Tariffa, restando salva l'eventualità di una diversa pattuizione fra le parti.

16. Sono da compensarsi a discrezione: a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti; b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi di acqua; c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico; d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici; e) organizzazione razionale del lavoro; f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi; g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni; h) collaudi di strutture complessive in cemento armato; i) opere di consolidamento restauri architettonici; l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza; m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a euro 129,11; n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di euro 1,58349.

**Tav. 1 - Importi degli onorari a vacanza come aggiornati dal D.M. 3 settembre 1997, n. 417**

Professionista	Onorario per ora/frazione d'ora (euro)
Ingegnere incaricato	56, 81
Aiuto iscritto all'Albo ingegneri	37, 96
Aiuto di concetto	28, 41

## 2.2. I compensi accessori

L'ingegnere che abbia l'esigenza di chiedere al committente un rimborso per le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidatogli, dovrà fare riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 e 6 della legge n. 143/1949, dall'art. 3 del D.M. 4 aprile 2001 per gli incarichi conferiti dallo Stato o da altri enti pubblici, nonché dall'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404, nelle ipotesi specifiche di incarichi plurimi di progettazione che siano di committenza pubblica.

Per quanto attiene agli incarichi conferiti da privati, il dettaglio delle spese rimborsabili è indicato dall'art. 6 della legge 143/1949, ove si legge che, salvo diverse pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista:

- a) *«le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio, per il tempo passato fuori dall'ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;*
- b) *le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio o opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;*
- c) *le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;*
- d) *le spese di scritturazione, di traduzione, di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;*
- e) *i diritti di autenticazione delle copie di relazioni e disegni».*

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Per ciò che concerne il rimborso spese per l'uso del veicolo personale, i vari Ordini professionali hanno stabilito diverse percentuali: si va da un minimo di 1/5 ad un massimo di 1/2 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, arrotondato al centesimo di euro. Si possono anche utilizzare oppor-



tunamente i valori dei costi chilometrici nell'uso della propria autovettura riportati nelle Tabelle nazionali elaborate periodicamente dall'ACI.

Per quanto riguarda in particolare gli incarichi conferiti dai privati (e relativi a costruzioni edilizie, stradali e ferroviarie; opere idrauliche, impianti e servizi industriali, costruzioni meccaniche ed elettrotecnica), l'art. 13 della legge 143/1949 precisa che «Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico affidatogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.

*Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha la facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale».*

In altre parole, tale disposizione offre all'ingegnere due alternative: richiedere il rimborso delle spese a piè di lista ai sensi del primo comma, ovvero scegliere, d'accordo con il committente, il conglobamento (o forfetizzazione) dei compensi di cui sopra in una cifra che non ecceda il 60% degli onorari a percentuale.

Se il cliente non dovesse essere d'accordo circa la misura della percentuale, questa sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine sempre nel rispetto del limite massimo del 60%.

Nell'ambito dei lavori pubblici si applica invece l'art. 3 del D.M. 4 aprile 2001<sup>17</sup> che detta un regime speciale per il rimborso delle spese distinguendo rispettivamente fra:

- un rimborso minimo determinato forfetariamente nella misura minima del 30 per cento per importi di lavori pari a 50 milioni (25.822,84 euro) e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi (51.645.689,90 euro). Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare;
- un rimborso integrativo, lì dove quello di cui al punto precedente sia insufficiente, ma in questo caso il professionista dovrà esibire i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

17. Dispone tale norma che: «Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30% del medesimo per gli importi di lavori pari a euro 25.822,84 e nella misura minima del 15% per importi di lavori pari o superiori a euro 51.645.689,90. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori».

Per gli incarichi di committenza pubblica, dunque, le spese possono essere valutate a *forfait* in base ai parametri sopraindicati, ovvero, nell'ipotesi in cui all'ingegnere non convenga l'adozione di tale criterio in quanto l'entità dei rimborsi risulti maggiore degli importi previsti, questi potrà chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute documentabili.

Tornando ai rapporti di committenza privata il rimborso delle spese è questione strettamente legata al principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari. L'art. 6 della legge n. 404/1977<sup>18</sup>, ha sollevato diversi problemi interpretativi su cui s'intende fare chiarezza.

In primo luogo è bene ribadire, come sostenuto dalla Corte di Cassazione<sup>19</sup>, che tale norma, pur essendo dettata in materia di edilizia carceraria, non è limitata a tale specifico settore, ma ha portata generale e carattere imperativo, il che è chiaramente desumibile, oltre che dalla sua perentoria formulazione volta ad accentuarne il carattere cogente ed assoluto, dalla finalità di contenimento della spesa pubblica, e dal fatto che l'ultimo comma dell'articolo dichiara espressamente applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti *"anche alle convenzioni già stipulate"*, segno evidente della volontà del legislatore di considerare nulla ogni contraria pattuizione contrattuale e persino quelle antecedenti, sia pure riguardo alle *"prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della... legge"*.

Il carattere imperativo s'individua, dunque, se solo si considera la finalità della norma, volta a garantire interessi generali e pubblici, connessi all'esigenza di gravare il bilancio complessivo della Pubblica Amministrazione solo ed esclusivamente delle spese effettivamente sostenute e documentate dai tecnici incaricati della progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche<sup>20</sup>.

L'articolo 6 della legge n. 404/1977 consta di 5 commi, di cui, in questa sede, interessa analizzare in particolare il secondo ed il quarto.

18. Dispone l'art. 6 della citata legge 404/77 che: *"l'articolo unico della legge 340/1976, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati. Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista. Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato per non più del 20 per cento; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo. Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfetaria. Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

19. Cassazione, Sezione II, 13 dicembre 2001, n. 15762.

20. Cassazione, 17 marzo 1993, n. 3167 e Cass. 30 agosto 1995, n. 9155.

Il secondo comma dispone che «nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista».

Il quarto comma del medesimo articolo stabilisce che le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale possono essere corrisposte dal committente esclusivamente se l'ingegnere ne fornisce apposita documentazione, ed esclude qualsiasi liquidazione forfetaria. Si tratta di norma a carattere imperativo alla quale consegue la nullità d'ogni controversia pattuizione<sup>21</sup>.

Il problema più controverso è sorto in quanto il divieto di forfetizzazione è espressamente riferito ai c. d. *incarichi plurimi*, ossia agli incarichi conferiti a più ingegneri per una stessa opera di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Si legge, infatti, che «per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfetaria».

È, dunque, sorto il dubbio interpretativo circa l'applicabilità del divieto di forfetizzazione ai soli incarichi plurimi ovvero anche a quelli singoli. Su questo tema è intervenuto più volte il Ministero dei Lavori Pubblici, esprimendo tuttavia pareri non omogenei.

Nella circolare del 13 febbraio 1981, n. 211, il Ministero dei Lavori Pubblici ha suggerito un'interpretazione restrittiva, sostenendo l'applicabilità della disposizione in questione soltanto agli incarichi plurimi; nella successiva circolare del 12 novembre 1987, n. 671, ha invece espresso il punto di vista opposto.

Con una terza circolare del 21 luglio 1989, n. 1590, ha inteso, infine, dirimere le interpretazioni difformi espresse in precedenza, affermando che dal tenore letterale chiaro ed inequivocabile dell'art. 6 della legge n. 404/1977 si evince che il divieto di forfetizzazione delle spese si applica alla sola ipotesi d'incarico affidato da un committente pubblico a più professionisti per una stessa opera.

In merito la giurisprudenza<sup>22</sup> ha precisato che: «l'art. 6, quarto comma, della legge 1 luglio 1977 n. 404, secondo cui, per gli incarichi di progettazione conferiti dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per la stessa opera, il rimborso spese di cui alla tariffa professionale va corrisposto solo in base alla documentazione esibita, con esclusione di rimborsi forfetari, trova applicazione anche nel caso di individuazione delle parti affidate a ciascun professionista». Difatti, precisa la Corte, nel momento

21. In questi termini Cass., II, 13-12-2001, n. 15762

22. In questo senso Cass. civ., sez. I, 27-01-1997, n. 799 in *Giust. civ.* 1997, I, pag. 2861 e nello stesso senso Cass. civ., sez. I, 30-08-1995, n. 9155; Cass. civ., sez. II, 17-03-1993, n. 3167; Cass. civ., sez. II, 24-10-1995, n. 11037.

in cui tale disposizione, con il richiamo del secondo comma, non richiede che i professionisti siano riuniti in collegio, chiaramente prevede che ciascuno di loro possa lavorare secondo le proprie competenze, purché le varie parti del progetto vadano a comporsi nell'identità dell'opera complessiva oggetto dell'incarico. Il dato unificante recato dalla norma è costituito dall'identità dell'opera, per tale dovendosi intendere non già il singolo manufatto materialmente considerato (un edificio, una strada, una costruzione e così via), bensì il progetto o programma complessivo alla cui realizzazione l'incarico è finalizzato e che ben può essere costituito da una pluralità d'interventi edilizi, unitariamente attuati da più professionisti, ancorché non riuniti in collegio, a patto che i detti interventi siano riconducibili - per l'appunto - nell'ambito di una progettazione comune. In definitiva alla luce della norma in esame una progettazione plurima ricorrerà qualora tutti gli interventi dei diversi professionisti siano avvinti dal vincolo funzionale dell'essere destinati alla realizzazione della medesima opera a prescindere dal fatto che essi siano o non riuniti in un collegio.

Tale norma ha suscitato anche altre perplessità, sulle quali ha fatto luce la circolare da ultimo citata che le ha sintetizzate nei seguenti punti:

- a) l'art. 6 l. n. 404/1977, ivi compreso il principio dell'inderogabilità dei minimi tabellari per i soli rapporti privatistici, ha portata generale ed è quindi applicabile ad ogni incarico professionale di committenza pubblica;
- b) il secondo comma dell'articolo si riferisce soltanto all'incarico di progettazione;
- c) il divieto di forfetizzazione (di cui al quarto comma) opera esclusivamente nell'ipotesi d'incarico plurimo di progettazione;
- d) il divieto di forfetizzazione si riferisce alle sole spese previste dall'art. 6, della legge n. 143/1949, e non anche alle vacanze.

Non sfugga, quanto rilevato dalla Suprema Corte a conferma di un orientamento già espresso in precedenza<sup>23</sup>, vale a dire che per gli incarichi di progettazione conferiti a più ingegneri dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico, non può trovare più applicazione l'art. 13 della legge 2 marzo 1949, n. 143, là dove prevede la facoltà di richiedere la liquidazione forfetaria delle spese fino ad un'aliquota del 60% degli onorari a percentuale, essendo ciò perentoriamente vietato dall'art. 6 della legge n. 404/1977, che, al quarto comma, subordina espressamente il riconoscimento di dette spese all'esistenza di apposita documentazione fornita dal professionista, «con esclusione di qualsiasi liquidazione forfetaria».

23. Cassazione 29 maggio 1999, n. 5.230.

**Tav. 2 - Tipologia di spese rimborsabili all'ingegnere e/o ai suoi aiuti (art. 6, comma 1, legge 143/1949)**

- spese vive di viaggio, di vitto, d'alloggio, per il tempo passato fuori dell'ufficio e spese accessorie;
- spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio o opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
- spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- spese di scritturazione, di traduzione, di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;
- i diritti di autenticazione delle copie di relazioni e disegni.

**Tav. 3 - Dettaglio delle modalità di rimborso delle spese di viaggio (art. 6, comma 2, legge 143/1949)**

Spese di viaggio	Professionista e sostituti	Personale subalterno di aiuto
Ferrovie, piroscafi, tramvie ecc.	Biglietto I classe	Biglietto classe immediatamente inferiore
Vetture e automezzi propri o a noleggio	In base alle tariffe chilometriche	In base alle tariffe chilometriche

**Tav. 4 - Il rimborso delle spese negli incarichi privati ed in quelli pubblici**

	Incarichi privati	Incarichi pubblici (ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis della legge 109/94)	Incarichi pubblici e plurimi di progettazione
Rimborso forfetario	Per i lavori <sup>24</sup> da liquidarsi a percentuale, ivi compresi gli incarichi di collaudo, il professionista ha facoltà di conglobare i compensi relativi a spese (di cui art. 6 legge 143/1949) e vacanze (di cui art. 4 legge 143/1949) in una cifra che non può essere superiore al 60% degli onorari a percentuale; in caso di disaccordo con il committente tale cifra sarà determinata da Consiglio dell'ordine entro massimo 60% (art. 13, comma 2, legge 143/1949).	Rimborso delle spese e dei compensi accessori determinato forfetariamente nella misura minima del 30 per cento per importi di lavori pari a 25.822,84 euro e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 51.645.689,90 euro. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare (art. 3, comma 1 D.M. 4 aprile 2001).	Non ammissibile (art. 6, quarto comma, legge n. 404/1977).
Rimborso spese documentate	Sempre ammissibile.	Se entità rimborso spese e compenso accessori supera importi minimi, devono essere prodotti giustificativi di spesa intero ammontare rimborso ed oneri accessori (art. 3, comma 2, D.M. 4 aprile 2001).	È il solo ammissibile (art. 6, quarto comma, legge n. 404/1977).

24. Costruzioni edilizie, stradali e ferroviarie; opere idrauliche; impianti e servizi industriali; costruzioni meccaniche; elettrotecnica.

Resti inteso che, fatta eccezione per gli incarichi regolati dal secondo comma dell'art. 6 della legge n. 404/1977, vale a dire quelli di progettazione affidati ad almeno due professionisti, negli altri casi si può applicare la forfetizzazione delle spese prevista dal secondo comma dell'art. 13.

### 2.3. L'affidamento plurimo e il pagamento degli interessi

L'art. 7 della legge 143/1949 disciplina anche il caso speciale dell'affidamento dell'incarico ad una pluralità di professionisti disponendo che *"a ciascun membro del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa"*.

Come visto nel paragrafo precedente, nel caso di incarichi di progettazione conferiti dallo Stato e da altro ente pubblico a più professionisti, il compenso massimo spettante *"non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuta per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista"*<sup>25</sup>. Solo se il collegio è composto da tre o più professionisti, al capogruppo spetta la maggiorazione del 20% del compenso definito unitariamente ai sensi della tariffa professionale<sup>26</sup>.

Obbligato al pagamento per intero degli emolumenti è, chiaramente il committente, ossia chi ha affidato l'incarico al professionista, fatta eccezione dei casi in cui risulti, da atto certo (convenzioni o capitolato) che parte di tale prestazione compete a soggetti terzi. In quest'ultimo caso tale quota dovrà essere detratta dalla specifica consegnata al committente<sup>27</sup>.

Il credito vantato dal professionista dovrà essere saldato entro 60 giorni dalla consegna della "specifica" da parte del professionista, decorsi i quali, sulle somme non corrisposte, decorreranno gli interessi legali sui quali si veda *infra*.

L'art. 9 della legge n. 143/1949 stabilisce che l'ingegnere ha il diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

Precisa, inoltre, che durante il corso dei lavori egli ha diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari che gli spettano secondo la Tariffa stessa, per la parte di lavoro già eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

25. Art. 6, comma 2, legge n. 404/1977.

26. Art. 6, comma 3, legge n. 404/1977.

27. Art. 8, legge 143/1949.

Ciò che più interessa in questa sede è il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 9, ove si legge che *«il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia»*.

Va osservato che la differenza tra interesse legale e tasso di sconto della Banca d'Italia è molto accentuata durante i periodi d'inflazione, in quanto l'uno è determinato secondo il combinato disposto degli articoli 1224<sup>28</sup> e 1284<sup>29</sup> del Codice Civile, mentre il secondo è variato negli ultimi venti anni da un valore del 4% nel 1972 ad un massimo del 19% nel 1981.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della Tariffa professionale dinanzi alla Corte costituzionale<sup>30</sup>, la quale ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

La stessa Corte, infatti, con sentenza n. 43 del 1989 aveva già dichiarato non fondata un'identica questione, sollevata per il differente trattamento riservato dall'art. 9 della Tariffa agli ingegneri e architetti rispetto a quello previsto per gli avvocati e dottori commercialisti<sup>31</sup>, ritenendo non confrontabili il trattamento riservato ai crediti di determinate categorie professionali e quello riconosciuto alla generalità dei crediti per somme di denaro, attese le peculiarità della tutela delle prestazioni in argomento.

28. L'art. 1224 c.c. stabilisce che *“nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”*.

29. L'art. 1284 c.c. così recita: *“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”*.

Il saggio degli interessi legali - già fissato nella misura del dieci per cento in ragione di anno - è stato portato, a decorrere dal 1° gennaio 1997, al cinque per cento dall'art. 2, comma 185, L. 23 dicembre 1996, n. 662; al 2,5 per cento dal D.M. 10 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; al 3,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dal D.M. 11 dicembre 2000; al 3 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dal D.M. 11 dicembre 2001 e al 2,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal D.M. 1° dicembre 2003.

30. Ordinanza 9-16 dicembre 1996, n. 398, Gazz. Uff. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale.

31. In tema di compensi per prestazioni professionali, il D.M. 31 ottobre 1985 che si applica alla tariffa degli avvocati indica che in caso di ritardo del pagamento per oltre tre mesi, si applica, oltre agli interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che gli interessi sulla liquidazione dell'onorario dell'ingegnere, avendo disciplina giuridica eguale a quella del credito principale, del quale costituiscono un accessorio, vanno determinati non in base al tasso ordinario bensì a quello maggiore previsto dall'art. 9 della Tariffa professionale, ancorché la richiesta degli interessi stessi sia formulata senza preciso riferimento alla norma speciale<sup>32</sup>.

L'art. 9 della Tariffa stabilisce, dunque, l'interesse per il ritardato pagamento della parcella, ma non prevede anche la rivalutazione monetaria del credito.

Ne consegue che, mentre l'interesse è applicato automaticamente, la rivalutazione può essere fatta valere dall'ingegnere solo se egli è in grado di dimostrare che il ritardo gli ha procurato danni che vadano al di là dei mancati frutti del capitale.

Infine, una sentenza in cui la Corte di Cassazione ha affermato che ove per il ritardato pagamento del suo compenso, il professionista abbia diritto al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1224 del Codice civile, non può riconoscersi la spettanza anche degli interessi legali secondo la tariffa professionale a norma dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949 n. 143, trattandosi di una voce confluyente nella determinazione di quel danno già coperto e, così, attributiva di un ulteriore incremento senza giustificazione<sup>33</sup>.

## **2.4. Le prestazioni relative a costruzioni edilizie, stradali e ferroviarie; opere idrauliche, impianti e servizi industriali; costruzioni meccaniche ed elettrotecnica**

Il Capo II della legge 143/1949 disciplina i criteri per la determinazione degli onorari per le prestazioni professionali relative alle opere ivi indicate; tali prestazioni sono suddivise dall'art. 12 in due gruppi omogenei:

- a) il gruppo relativo alla esecuzione di un'opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;
- b) il gruppo concernente la stima di un'opera esistente.

Precisa l'art. 12, 2° comma che *“per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli artt. dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli artt. dal 24 al 28”*.

32. Cass. sez. II, 12 giugno 1982, n. 3600.

33. Cass. sez. II, 07.02.1983, n. 1017.



Il criterio generale adottato, come si è già fatto cenno, è quello a percentuale fatta eccezione per i casi contemplati dall'art. 17 relativi alla direzione lavori qualora questa richieda un impegno personale "maggiore del normale" e manchi il personale di sorveglianza e di controllo ovvero i lavori siano eseguiti in economia. In questi casi la prestazione è determinata, come precisa l'art. 13, "a rimborso" nel limite massimo del 50 % della quota spettante al professionista per la direzione dei lavori.

Per le prestazioni relative alle opere di cui al Capo II ed ivi individuate mediante l'elenco di cui all'art. 14 del T.U., il criterio generale utilizzato per la determinazione degli onorari è quello a percentuale.

L'art. 14 suddivide le opere (*rectius*: i lavori) in "classi", "categorie", nonché "oggetto" secondo lo schema riportato nella tavola 4.

Una volta individuate le opere specifiche disciplinate dal Capo II della legge 143/1949 occorre adesso soffermarsi sulle specifiche prestazioni ivi contemplate.

**Tav. 5 - Classi, categorie ed oggetto delle opere secondo l'art. 14 della legge 143/1949**

Classe	Categoria	Oggetto
<b>I</b>	<b>Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative</b>	
	a)	Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggianti su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
	b)	Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
	c)	Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
	d)	Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
	e)	Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro ecc.
	f)	Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
	g)	Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche.

*segue*

*Segue* Tav. 5 - **Classi, categorie ed oggetto delle opere secondo l'art. 14 della legge 143/1949**

Classe	Categoria	Oggetto
<b>II</b>		<b>Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali</b>
	a)	Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.
	b)	Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.
	c)	Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
<b>III</b>		<b>Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi</b>
	a)	Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
	b)	Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
	c)	Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli ecc.
<b>IV</b>		<b>Impianti elettrici</b>
	a)	Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.
	b)	Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.
	c)	Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelegrafia.
<b>V</b>		<b>Macchine isolate e loro parti</b>
<b>VI</b>		<b>Ferrovie e strade</b>
	a)	Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
	b)	Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.
<b>VII</b>		<b>Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte</b>
	a)	Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
	b)	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni di acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.
	c)	Opere di navigazione interna e portuali.
<b>VIII</b>		<b>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane</b>
<b>IX</b>		<b>Ponti, manufatti isolati, strutture speciali</b>
	a)	Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
	b)	Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
	c)	Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

### 2.4.1. Le prestazioni per l'esecuzione dell'opera (progettazione e direzione lavori)

Si tratta delle prestazioni riconducibili al gruppo di attività di cui alla lett. a) dell'art. 12 della legge 143/1949. Il 1° comma, dell'art. 15 del predetto T.U. analizza, come prima ipotesi, il caso in cui il professionista presti la propria assistenza *all'intero svolgimento* delle opere indicate nel prospetto di cui all'art. 14, dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione<sup>34</sup>.

L'art. 19 del T.U. identifica le funzioni la cui esecuzione permette di configurare la prestazione del professionista come complessiva le quali, in particolare, sono:

- a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;
- b) compilazione del preventivo sommario;
- c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni di insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
- d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
- e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
- f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con l'eventuale compilazione dei relativi capitolati;
- g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
- h) prove d'officina;
- i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;

34. Precisa in particolare l'art. 15, 1° comma, della Legge n. 143/1949 che: *“Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo”*.

l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono, per ogni singola classe di lavori, le aliquote indicate nella tabella B allegata alla legge 143/1949, comunque considerando che con l' aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

Le competenze del professionista sono determinate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell' opera indicata alla tabella A)<sup>35</sup>; per consuntivo lordo dell' opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

In particolare il consuntivo lordo rappresenta l' importo complessivo lordo risultante dallo stato finale da redigersi al termine della realizzazione dell' opera da parte del direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 173, 174 e 175 del DPR n. 554/99<sup>36</sup> e che attiene esclusivamente all' accertamento dei lavori di fatto eseguiti in relazione alle previsioni di progetto ed ai relativi prezzi nonché alle riserve formalmente formulate dall' appaltatore in corso d' opera.

Alla luce di siffatta definizione è bene precisare che il consuntivo lordo non corrisponde certamente al costo dell' opera per il terzo, ma piuttosto al costo reale di quest' ultima cosicché *"...in mancanza di dimostrazione di quest' ultimo da parte del committente, è corretto il ricorso al criterio del costo presunto, determinato mediante la moltiplicazione della cubatura totale della opera per il relativo costo minimo di mercato, quale determinato per legge dall' apposita tabella della Cassa nazionale ingegneri"*<sup>37</sup>.

Particolarmente dibattuta è stata, poi, la questione se al consuntivo lordo fosse o meno riconducibile anche la revisione prezzi. A quest' ultimo proposito, per quanto la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 luglio 1977, n. 5350/61, intitolata *"Criteri di liquidazione delle competenze professionali degli ingegneri e degli architetti"* avesse espressamente stabilito che nel concetto di *consuntivo lordo* rientrava anche l' importo del compenso revisionale ossia le somme pagate a

35. Art. 15, 1° comma, legge 143/1949.

36. Precedentemente a tali articoli si faccia riferimento all' art. 359 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. F ed agli artt. 63, 64, 65 del Regio Decreto 25.5.1895 n. 350.

37. In questi termini Cass. civ., sez. II, 19-03-1993, n. 3264

titolo di revisione prezzi<sup>38</sup>, la giurisprudenza si è prevalentemente mostrata di contrario avviso, subordinando ad un esplicito accordo fra le parti contraenti la possibile inclusione della “revisione prezzi” nell’ambito del consuntivo lordo, anche qualora la maggiorazione fosse dovuta alla imposizione dell’IVA sui corrispettivi dell’appalto<sup>39</sup>. In merito la Suprema Corte ha precisato che la nozione di consuntivo lordo non include, in difetto di specifica convenzione, l’ammontare corrisposto all’appaltatore a titolo di revisione prezzi, tant’è che le competenze dei detti professionisti per eventuali prestazioni inerenti alla procedura di revisione prezzi sono autonomamente regolate dal successivo art. 23/c della medesima tariffa<sup>40</sup>.

Il Decreto Ministeriale 21 agosto 1958, *Adeguamento, con modificazioni, della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti*, ha stabilito<sup>41</sup>, aggiornando quanto disposto precedentemente dall’art. 20 della legge 143/1949<sup>42</sup> che peraltro si riferisce alle prestazioni relative alle riparazioni di danni di guerra, che nelle ipotesi in cui l’ingegnere riceva l’incarico di realizzare più opere complete che siano identiche quanto a tipo e a caratteristiche costruttive, purché il complesso di insieme non richieda speciali cure di concezione, l’onorario per le prestazioni relative al progetto che si debba eseguire un’unica volta per tutte le opere va computato “sulla base della somma dell’importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 a  $\Omega$ , a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza”.

Il successivo art. 16 del T.U. precisa che il calcolo dei compensi a percentuale secondo le aliquote di cui alla tabella A sul consuntivo lordo, ricorrerà ogni qual volta il professionista abbia eseguito l’opera in tutto il suo sviluppo. L’attività di esecuzione di tutto lo sviluppo dell’opera non comporta, però, automaticamente la materiale realizzazione di tutte le prestazioni necessarie a tale esecu-

38. Le ulteriori precisazioni di cui si è reso portavoce il Ministero dei lavori Pubblici si tratteranno nel paragrafo 2.6.

39. In questo senso Cass. civ., sez. II, 04-05-1993, n. 5158.

40. In tal senso si veda Cass. civ., II 30.03.2000, n. 3904; negli stessi termini Cass. civ., II, 5.11.1994, n. 9165 secondo cui: “Al fine della determinazione del compenso dovuto ad ingegnere od architetto per l’assistenza all’intero procedimento di realizzazione di opera pubblica, dal progetto fino al collaudo, il parametro costituito dal consuntivo lordo dell’opera medesima non include l’ammontare corrisposto all’appaltatore a titolo di revisione dei prezzi, salva diversa pattuizione”. Nello stesso senso anche Cass. civ., sez. II, 04-05-1993, n. 5158 Cass. civ., sez. II, 07-10-1991, n. 10483.

41. Art. 1, D.M. 21 agosto 1958.

42. Dispone l’art. 20 della Legge n. 143/1949 che: *Quando l’incarico conferito al professionista riguardi l’esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l’onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull’importo di una sola delle opere stesse.*

zione come definite dall'art. 19 della stessa legge 143/1949, piuttosto caratterizzandosi, sotto il profilo funzionale, per la supervisione e la responsabilità del professionista nella realizzazione dell'intervento.

In sintesi non è tanto necessario che il professionista realizzi tutte le funzioni individuate dall'art. 19 del T.U.<sup>43</sup>, quanto soprattutto che la propria prestazione professionale, per i contenuti e l'importanza delle attività espletate, permei l'intero sviluppo dell'opera. In tal senso depone anche il dettato normativo di cui all'ultima parte dell'art. 16 T.U. lì dove si precisa che l'opera può definirsi integralmente eseguita dal professionista in tutto il suo sviluppo *"anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19.."*, sempre che, prosegue l'art. 16 definendo i limiti di tale parzialità, *"l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20"*. In altre parole, se la somma delle aliquote delle prestazioni parziali effettuate dall'ingegnere che abbia comunque seguito l'intero sviluppo dell'opera non è superiore al valore 0,20, allo stesso spetteranno integralmente gli onorari di cui all'art. 15, altrimenti il compenso sarà valutato in base alle aliquote di cui alla Tabella B aumentata del 25%.

L'art. 17 del T.U., al primo comma esclude dal novero delle prestazioni del professionista - fatto salvo un diverso accordo - *"l'assistenza giornaliera dei lavori"* e la *"tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità"*, ma solamente nel senso che egli non è tenuto alla loro materiale esecuzione. Tuttavia la norma in esame non esclude la responsabilità del professionista, quanto meno sotto il profilo della *culpa in vigilando*, per le omissioni e gli errori che abbiano eventualmente commesso i preposti a tali attività che dovranno, difatti, essere *"di fiducia"* sia per il committente che per il professionista. Giova sul punto precisare che le prestazioni in questione vanno distinte da quella avente ad oggetto la misura e contabilità dei lavori che specificamente spetta, per la più elevata capacità professionale richiesta al riguardo, al professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, lett. a) della legge 143/1949. Tuttavia le disposizioni richiamate non escludono che ove risulti che il direttore dei lavori abbia provveduto anche alla tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, gli sia dovuto il relativo compenso, che non può ritenersi assorbito nel compenso relativo al più elevato compito della misura e contabilità dei lavori<sup>44</sup>.

Anche nel caso in cui la prestazione professionale sia, fin dall'origine, parziale ossia limitata solo ad alcune delle funzioni di cui al citato art. 19 T.U., la determinazione del corrispettivo dovuto dovrà avvenire secondo il criterio a

43. Sul quale vedi *infra* in questo stesso paragrafo.

44. In questo senso Cass. civ., sez. II, 29-11-1991, n. 12847.

percentuale applicando le aliquote di cui alla Tabella B sull'importo del consuntivo lordo dell'opera corrispondente, ovvero, in mancanza, di un suo attendibile preventivo. Giova precisare che, in questo caso, trattandosi di prestazione parziale, sia logico ritenere che per consuntivo lordo dell'opera corrispondente dovrà intendersi l'importo consuntivo lordo, della sola corrispondente parte di opera eseguita dal professionista o, in mancanza, del suo attendibile preventivo<sup>45</sup>. Il compenso determinato dovrà essere incrementato del 25% così come avviene nel caso di sospensione della prestazione<sup>46</sup> ovvero del 50% ma solamente qualora oggetto della prestazione professionale siano state, entrambe ovvero anche una solamente, le funzioni dell'assistenza al collaudo e della liquidazione dell'opera<sup>47</sup>.

È da ritenersi che anche nel caso l'incarico parziale concerna l'affidamento della sola direzione dei lavori, debbano applicarsi le disposizioni relative alla revisione dei prezzi in quanto lo sviluppo completo dell'opera a cui fa riferimento l'art. 16 della legge 143/1949 comprende anche tale specifica prestazione, alla quale dunque deve essere applicato quanto disposto dal successivo art. 18.

Questa disposizione ha destato dubbi derivanti da una incerta lettura della parte in cui recita che "la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento".

Si noti infatti che l'aggettivo "aumentata" può riferirsi alla Tabella B o alla valutazione. Preme indicare l'interpretazione corretta a tal proposito, in quanto non si tratta un mero problema linguistico, ma di diverse implicazioni di calcolo conseguenti alle possibili, alternative, letture poc'anzi richiamate.

Senza scendere nel dettaglio, basti sapere che a subire l'incremento sono le aliquote della tabella B. A sostegno di tale interpretazione vi sono i successivi commi dell'art.18 dove le aliquote sono costantemente citate in quanto oggetto degli incrementi.

Anche nel settore pubblico è regolamentata l'ipotesi di affidamento parziale dell'incarico. Secondo il disposto dell'art. 4 del D.M. 4 aprile 2001, in caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e direzione di lavori, non si applica la maggiorazione del 25% di cui all'art. 18 della tariffa. In tal modo è venuto meno una sorta di "incentivo" ad affidare tutte le prestazioni inerenti allo

45. Art. 18, 3° comma, legge 143/1949.

46. Art. 18, 1° comma, legge 143/1949. Insegna al riguardo la Suprema Corte: "*ai sensi dell'art. 18 della tabella allegata alla l. 2 marzo 1949 n. 143, che ha approvato la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, la maggiorazione del venticinque per cento degli onorari, prevista dall'art. 18 legge citata, compete non solo nell'ipotesi di sospensione di un incarico già conferito, ma anche allorché le prestazioni del professionista non seguano lo sviluppo dell'opera, ma riguardino solo alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario*" (Cass. 19 marzo 1993, n. 3264).

47. Art. 18, 2° comma, legge 143/1949.

svolgimento di un'opera ad un unico soggetto, in quanto incarichi separati avrebbero comportato un maggiore ammontare complessivo degli onorari<sup>48</sup>. In questo caso subentra in proposito la libera contrattazione delle parti alla luce di quanto previsto dall'art. 17, comma 12 - bis della legge n. 109/1994 secondo cui "Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143".

L'art. 10, della Tariffa professionale al primo comma dispone che «la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso». La sospensione, per qualsiasi motivo, dell'incarico affidato all'ingegnere è sempre consentita per l'incondizionato diritto di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale stabilito dall'art. 2237 del codice civile<sup>49</sup>.

I giudici hanno evidenziato che il compenso spettante ad un ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato del 25% anche nell'ipotesi in cui il committente interrompa l'incarico e la sua revoca sia determinata dall'inadempienza del professionista. L'art. 10 della tariffa, infatti, stabilisce tale aumento in caso di "sospensione dell'incarico per qualsiasi motivo", e al secondo comma esclude soltanto il diritto al risarcimento di maggiori danni se la sospensione è imputabile all'ingegnere<sup>50</sup>.

La tariffa non disciplina le modalità di risarcimento, che, pertanto, devono intendersi quelle previste in generale dal Codice civile.

L'art. 10 ha dato adito ad un sospetto di incostituzionalità, ossia di contrasto con la Costituzione, che è stato ravvisato nell'ingiustificato vantaggio derivante all'ingegnere dal venir meno del contratto di affidamento dell'incarico, consistente nell'ottenimento di una maggiorazione del 25% e nel diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni quando la sospensione

48. L'affidamento di più incarichi a soggetti diversi per la realizzazione di una stessa opera, prima del D. M. 4 aprile 2001 comportava infatti un aggravio complessivo delle spese tecniche per progetto e direzione lavori pari al 25% dell'onorario che si sarebbe corrisposto ad un unico professionista.

49. In base a tale norma, il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

50. Cass. 17 luglio 1999, n. 7602.



ne dell'incarico non sia dovuta a lui stesso, costituendo tali criteri una deroga a quelli posti dal Codice civile.

La Corte Costituzionale<sup>51</sup> ha però ritenuto costituzionale la disposizione, in considerazione del fatto che il professionista viene impossibilitato a portare a termine il progetto secondo la propria ideazione e perché "il lavoro del professionista racchiude una utilità potenziale, suscettibile di essere apprezzata solo nei successivi stadi dell'opera". La Corte ha precisato che l'ottenuta maggiorazione del 25% costituisce anche risarcimento in misura forfetaria.

Nell'eventualità in cui il professionista sia incaricato dell'adempimento di una determinata funzione fra quelle di cui all'art. 19 T.U. ed adempia a tale incarico con uno sviluppo superiore al normale "*le relative prestazioni in più non possono esser compensate con onorario a discrezione del professionista (artt. 2 e 5 legge 2 marzo 1949 n. 143) perché tale criterio di compenso - che presuppone l'accordo tra le parti - è escluso allorché per la prestazione - come nel caso sia di progetto sommario che esecutivo - è previsto il compenso a percentuale*"<sup>52</sup>.

#### 2.4.2. *Il collaudo di lavori e forniture*

L'art.19-a) della Legge n.143/1949 dispone che il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere ed, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

Ai sensi dell'art. 19-b), quando l'ingegnere sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate nelle due colonne (a) e (b) le rispettive percentuali secondo che si tratti del puro e semplice collaudo delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero del collaudo predetto e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzioni delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti.

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori e deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per il collaudo delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

51. Corte Costituzionale 12-24 luglio 2000, n. 336.

52. In questi termini Cass. civ., sez. II, 04-08-1997, n. 7179.

**Tav. 6 - Gli onorari degli incarichi parziali affidati da privati**

	INCARICO PARZIALE (art.18, legge 143/1949)	INTERRUZIONE DELL'INCARICO (art.10, legge 143/1949)
Descrizione	L'ingegnere riceve sin dall'inizio un incarico circoscritto a funzioni parziali, senza seguire l'intero svolgimento dell'opera.	L'incarico viene sospeso per qualsiasi motivo dal committente o dall'ingegnere.
Onorario a percentuale	Si applicano le aliquote tabella B maggiorate del 25% sulla base dell'importo consuntivo lordo dell'opera o, in mancanza, del suo attendibile preventivo. In caso di sola assistenza al collaudo e/o liquidazione dell'opera le aliquote sono aumentate del 50%.	Si applicano le aliquote tabella B maggiorate del 25% sulla base del consuntivo della parte di opera eseguita e del preventivo della parte di opera progettata e non eseguita. In caso di sola assistenza al collaudo e/o liquidazione dell'opera le aliquote sono aumentate del 50%.
Risarcimento danni	Non previsto.	Risarcimento eventuali maggiori danni se la sospensione non è imputabile all'ingegnere.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente, dal loro accoglimento<sup>53</sup>. Nel caso, previsto all'art. 19 d), in cui il committente nomina il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.

Ai sensi dell'art.19-e), quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.

Le disposizioni menzionate si applicano ai lavori privati.

53. A sua volta l'art. 19/c della Tariffa prevede che "quando si compie un collaudo che si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1947, l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicando per il coefficiente di adeguamento contenuto nella tabella D e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto".

Relativamente ai lavori pubblici i compensi spettanti ai collaudatori sono regolati dall'art. 210<sup>54</sup> del D.P.R. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge 109/1994). Il calcolo degli onorari va comunque effettuato in base alla tabella C riportata nella legge 143/1949.

L'onorario spettante per il collaudo tecnico amministrativo è da valutare in base alle aliquote della Tabella C della legge n. 143/1949, mettendo in conto che secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 18.09.1967, n. 17321 secondo cui è possibile, all'onorario come sopra determinato, un incremento discrezionalmente determinato nei limiti degli intervalli di valore individuati dalla norma, collegato ad ogni pagina di libretto delle misure e ad ogni pagina del registro di contabilità e del sommario. Ove l'incarico sia affidato in corso d'opera è prevista in favore del professionista una maggiorazione del compenso da un minimo del 15% ad un massimo del 30%<sup>55</sup>, mentre se riguarda opere di manutenzione la maggiorazione potrà essere incrementata fino ad un massimo del 50%<sup>56</sup>.

Qualora il collaudo di un'opera riguardi più parti distinte per contratti e contabilità, gli onorari verranno determinati separatamente in base ai singoli importi lordi relativi a ciascun certificato.

Nel caso in cui, invece, l'accertamento venga eseguito direttamente dal Direttore dei lavori tramite il rilascio del certificato di regolare esecuzione, la liquidazione dell'onorario avviene in base alle percentuali previste dalla tabella C.

54. L'art. 210 del D.P.R. 554/1999 stabilisce che "i compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.

Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento.

Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfaitariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.

Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento". Si tenga presente che ove l'articolo citato parla di legge, si riferisce alla Legge 109/1994.

55. Art. 19/d, legge 143/1949.

56. Art. 19/e, legge 143/1949.

Nell'ambito dell'appalto di opere pubbliche le parti possono convenire che le spese di collaudo siano a carico dell'appaltatore, il che - ha sostenuto la Suprema Corte - non è vietato da alcuna norma imperativa. Infatti, anche se il collaudo si svolge nell'interesse prevalente del committente, tale circostanza non esclude che le parti possano valutare favorevolmente un assetto complessivo dei loro interessi nel quale oneri che solitamente gravano su una parte siano trasferiti a carico dell'altra<sup>57</sup>.

Riguardo al collaudo statico relativo alle strutture in conglomerato cementizio normale, armato e precompresso ed a struttura complessa (per la cui remunerazione si rimanda al capitolo 8), si precisa che esso comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza delle opere strutturali eseguite, alle prescrizioni progettuali e di contratto, ed infine l'emissione del certificato, redatto ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 25 e 67 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380<sup>58</sup>. Alla luce di tale disposizione, il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere<sup>59</sup> iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. Contestualmente alla denuncia prevista dall'art. 65<sup>60</sup>,

il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni professionali testé menzionate.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, quest'ultimo ha l'obbligo di chiedere, nel termine di 60 giorni, all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore, che avrà 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni<sup>61</sup>.

57. Cass. sez. I, 18.12.2003, n. 19433.

58. Che riproduce il dettato normativo di cui all'art. 7 della Legge n. 1086/1971.

59. Ovvero un architetto.

60. Dispone l'art 65 del T.U. n. 380/2001: *"Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore"*.

61. Art. 67, 5° comma, D.P.R. n. 380/2001.

Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.

Ai sensi dell'art. 65, 6° comma, del TU n. 380/2001, una volta ultimate le strutture, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 65, commi 1, 2 e 3 del t.u. citato<sup>62</sup>, esponendo:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui sopra con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

Nell'ipotesi in cui un ingegnere faccia parte di una commissione di collaudo, su incarico di ente pubblico, il suo compenso, in deroga all'art. 62 del R.D. n. 2537 del 1925 (che esclude la possibilità di ridurre il compenso, quando la prestazione sia svolta insieme ad altri liberi professionisti, applicabile nella specie "*ratione temporis*"), sia dell'art. 7 della legge n. 143 del 1949 (il quale stabilisce che per l'incarico svolto da più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della tariffa professionale), può essere fissato in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa professionale, nel caso in cui il professionista abbia accettato siffatta quantificazione; ciò in quanto l'art. 6 della n. 404 del 1977, interpretando autenticamente l'articolo unico della legge n. 340 del 1976 - che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti - ne ha limitato l'ap-

62. Ai sensi dell'art. 65, commi 1, 2 e 3 del DPR 380/2001 è previsto che: "*Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione*".

plicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, con previsione che non viola l'art. 3 della Costituzione, poiché la derogabilità dei minimi tariffari prevista dal citato art. 6 riguarda anche i professionisti privati<sup>63</sup>.

Per quanto concerne i lavori pubblici, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici<sup>64</sup> ha affermato che esso ha lo scopo *“di accertare e certificare che l'opera o il lavoro è stato eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle sue eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Esso persegue, altresì, la finalità di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore sono state espletate tempestivamente e diligentemente. Le operazioni di collaudo attengono ancora a tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa di settore e concernono, infine, l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, ove siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento. Il collaudo, poi, va approvato dall'amministrazione committente la quale fa in tal modo proprio l'operato, il giudizio e le conclusioni del collaudatore, esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare l'opera e liquidando il credito dell'appaltatore previo accertamento del valore economico di quanto eseguito”*.

L'art. 28 della Legge n. 109/1994 dispone che per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici potranno nominare da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, a meno che il responsabile del procedimento non accerti la carenza dell'organico. Precisa, altresì, la norma che potranno fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

Ai sensi della norma di legge, dunque, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà provvedere prioritariamente mediante i suoi tecnici interni e prevedendo al massimo un funzionario di formazione amministrativa che di essa sono diretta ed immediata espressione. Soltanto in caso di accertata e dichiarata carenza di organico si può, infatti, derogare a tale prescrizione, con la preclusione, tuttavia, in tale seconda ipotesi, della possibilità di rivolgersi a liberi professionisti esterni all'apparato pubblico complessivo. In tale ultimo caso il regolamento generale<sup>65</sup> prevede che i collaudatori siano scelti nell'ambito di elenchi istituiti presso

63. Cass. sez. II, 14.10.2004, n. 20296.

64. Atto di regolazione 9.6.2000, n. 28/2000.

65. Art. 188 DPR n. 554/99.

il Ministero dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome; elenchi in cui potranno essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza, i soggetti laureati in ingegneria, architettura e, limitatamente ad un solo componente della commissione, in geologia, scienze agrarie e forestali, anche se dipendenti da pubbliche amministrazioni, che siano abilitati all'esercizio della professione e siano iscritti da almeno cinque anni nel relativo albo professionale (tale requisito è escluso per i dipendenti).

Per quanto riguarda il compenso, ai sensi dell'art. 210 del DPR n. 554/99, per i collaudatori interni è prevista la partecipazione al riparto del fondo incentivante previsto dall'art. 18 della Legge n. 109/1994, mentre per quelli esterni alla struttura dell'amministrazione aggiudicatrice il corrispettivo dovrà essere determinato sulla base di specifiche tariffe professionali fermo restando che, ai sensi del 4° comma del citato art. 232, *"nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione"*. Per quanto concerne il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale esso potrà essere determinato forfetariamente, per ogni singolo componente, in misura pari al 30 per cento del compenso spettante a ciascuno.

### *2.4.3. La riparazione dei danni di guerra*

Voce tariffaria chiaramente desueta, la riparazione dei danni di guerra è disciplinata dall'art. 19 *bis* della legge 143/1949. Tale prestazione, per l'esplicito dettato normativo di cui al citato art. 19 *bis* dovrà essere configurata come un incarico parziale e l'onorario, al pari di tutte le prestazioni di cui al citato Capo II, dovrà essere in generale determinato a percentuale. Le aliquote per la determinazione del compenso sono quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria cui si riferisce l'opera e in rapporto - secondo la tabella B della tariffa - alle prestazioni necessarie di fatto eseguite, con l'aumento, in ogni caso, del 25 per cento prevista secondo la regola generale per il solo incarico parziale.

L'art. 19-bis prevede, dunque, un compenso ridotto rispetto a quello previsto per le stesse classi e categorie di opere, ed in quanto tale si configura come una norma eccezionale insuscettiva di applicazione analogica - per il divieto di cui all'art. 14 delle preleggi - ai casi in cui il professionista abbia prestato la propria opera per la riparazione dei danni conseguenti a fatti diversi (nella specie, terremoto)<sup>66</sup>.

66. In questi termini Cass. civ., sez. II, 22-06-1989, n. 2972.

Nel caso in cui la prestazione abbia ad oggetto la redazione del cd “preventivo particolareggiato”<sup>67</sup> l’onorario andrà determinato considerando le aliquote della lett. d) (preventivo particolareggiato) e dalla lett. c) (progetto esecutivo) ridotte però discrezionalmente, rispetto a quelle di cui alle corrispondenti lettere della Tabella B, entro i limiti minimo e massimo determinati da una tabella riportata all’interno dell’articolo 19-bis.

Potrà, invece, determinarsi a discrezione - con chiara eccezione rispetto al criterio della determinazione a percentuale - il compenso integrativo - rispetto a quello di cui sopra - spettante al professionista qualora la prestazione abbia ad oggetto uno studio statico ovvero architettonico di particolare complessità. Il *quantum* integrativo potrà essere determinato anche sulla base delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa. Per quanto concerne, infine, la direzione lavori e le altre prestazioni complementari di cui alla tabella B l’onorario andrà determinato applicando le corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle prestazioni eseguite<sup>68</sup>.

#### 2.4.4. Misura e contabilità dei lavori

Ai sensi dell’art. 23-a) della Tariffa *«La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura. Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati solo per lavori edili (classe I).*

Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento.

Gli onorari di cui alla tabella E, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni, del 20%; per aggiunte e ampliamenti, del 10%; per ordinaria manutenzione, del 40%».

Si ribadisce che la misura e la contabilità dei lavori non va confusa con la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità di cui all’art. 17, primo comma della Tariffa di cui si è già detto sopra<sup>69</sup>.

67. Che ai sensi dell’art. 19 bis, “*va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva*”.

68. Art. 19 bis, legge 143/1949. TU Tariffe.

69. L’incarico relativo alla tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità è generalmente operazione di minore complessità e potrebbe anche essere normalmente affidato, per il carattere più modesto della mansione, ad un ausiliare di comune fiducia del committente e del professionista, mentre quello della misura e contabilità dei lavori spetta, per la sua maggiore complessità, all’ingegnere incaricato della direzione e liquidazione dei lavori.



#### 2.4.5. L'aggiornamento dei prezzi

L'art. 23-b tratta dell'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, stabilendo che esso deve essere compensato secondo i seguenti parametri:

- «a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi, con una aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B) con un minimo di euro 1,91;
- b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d della tabella B) con un minimo di euro 3,82».

L'ultimo comma della disposizione in esame precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiornamento venga eseguito da un professionista che non sia l'autore del progetto, le aliquote di cui sopra subiranno una maggiorazione pari al 25 per cento per incarico parziale.

Nella prima ipotesi prospettata dall'art. 23-b), all'ingegnere che si trovi a compiere semplici variazioni percentuali dei prezzi iniziali, spetterà il 20% dell'aliquota relativa al preventivo particolareggiato di cui alla Tabella B con un importo minimo di euro 1,91.

Ove, invece, si tratti di un'operazione più complessa, implicante il compimento di nuove analisi, il relativo compenso del progettista sarà evidentemente calcolato in base alla più alta aliquota del 40% di quella relativa al preventivo particolareggiato con un importo minimo di euro 3,82.

Le disposizioni di cui sopra si applicano se all'aggiornamento dei prezzi del progetto provveda il progettista dello stesso, mentre quando tale prestazione sia eseguita da un professionista diverso dal progettista, le aliquote indicate aumentano del 25%, configurandosi un incarico parziale.

#### 2.4.6. La revisione dei prezzi

L'art. 23-c della Tariffa professionale dispone che «*La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con una aliquota pari al 40 per cento di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella E), applicata all'importo lordo revisionato. Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, l'aliquota suddetta viene ridotta al 20 per cento. Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dell'onorario l'importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento relativi ai collaudi. Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25 per cento.*

La Corte di Cassazione più volte ha avuto occasione di precisare che nelle ipotesi in cui un ingegnere svolga un'attività professionale consistente nell'assistenza all'intero svolgimento di un'opera pubblica, cioè dalla progettazione sino al collaudo, il calcolo del compenso dovuto ai sensi dell'art. 15 della legge n.143/1949 va commisurato al parametro costituito dal consuntivo lordo previsto per la realizzazione dell'opera, senza che in tale parametro, in difetto di convenzione specifica, possa includersi l'ammontare corrisposto all'appaltatore a titolo di revisione dei prezzi, atteso che l'indicata norma non comprende l'importo revisionale fra le componenti del consuntivo lordo.

La Suprema Corte ribadisce, dunque, che le competenze dell'ingegnere per le prestazioni inerenti alla procedura di revisione dei prezzi sono autonomamente regolate dall'art. 23 lett. c) della Tariffa stessa<sup>70</sup>.

#### 2.4.7. *Le perizie estimative*

Le prestazioni compiute dall'ingegnere per perizie estimative sono retribuite ai sensi dell'art. 24 della Tariffa professionale, ove è stabilito che *«per le perizie estimative particolareggiate - oltre i compensi integrativi a vacanze di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia. L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare. Per importi di stima inferiori a euro 129,11 l'onorario viene stabilito a discrezione»*.

Il quarto comma della disposizione in oggetto precisa il significato di *“perizia particolareggiata”*, definendo tale la perizia basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, di descrizioni, di computi e, ove occorrono, di tipi.

Nella distinta ipotesi in cui l'ingegnere abbia proceduto ad una perizia sommaria, vale a dire che abbia la forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc. esposto in una breve relazione riassuntiva, le aliquote indicate nella Tabella F vengono ridotte alla metà.

L'art. 24-a) fa riferimento alla c.d. *“perizia analitica”*, ossia a quella perizia particolareggiata integrata da specifiche distinte dello stato e del valore delle singole strutture, dei singoli elementi, delle singole macchine o apparecchi costitutivi del complesso periziato. Ove l'ingegnere svolga una perizia analitica, il

70. Cass. sez. II, 7 ottobre 1991, n. 10483; v. anche Cass. civ. sez. II, 5 novembre 1994, n. 9165.

suo compenso a percentuale verrà determinato applicando aliquote doppie rispetto a quelle fissate per le perizie particolareggiate.

In breve, per le perizie estimative particolareggiate sono previsti i compensi millesimali della Tabella F, i quali vanno dimezzati per le perizie sommarie e raddoppiati per le perizie analitiche.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che la distinzione tra perizie sommarie e particolareggiate di cui all'art. 24, quarto e quinto comma, della legge 2 marzo 1949 n. 143, si fonda sull'esistenza o meno di una relazione motivata che accompagna le perizie particolareggiate e non già le prime<sup>71</sup>.

La Suprema Corte ha ribadito che al fine di inquadrare gli elaborati dell'ingegnere nella categoria delle perizie sommarie piuttosto che in quella delle perizie particolareggiate, va assunto, quale rilevante elemento distintivo, la redazione, nelle perizie particolareggiate, di una relazione motivata.

Tale argomento si rivela giuridicamente esatto proprio in quanto siffatta relazione è espressamente richiesta dal legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, quale specifico elemento che deve corredare appunto la perizia particolareggiata, e non potendo perciò l'interprete prescindervi e non riconoscere ad esso un valore di carattere decisivo.

È dunque evidente l'intento del legislatore stesso di valorizzare, con un tipicizzato riscontro oggettivo, una maggiore complessità dell'indagine peritale e, in ogni caso, un maggior impegno di lavoro da parte del professionista.

L'art. 26 della Tariffa precisa che se la perizia riguarda divisioni fra partecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi, maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.

Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.

Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali o simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo con le aliquote dei precedenti articoli.

Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1947, l'art. 27-a) precisa che l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.

Ai sensi dell'art. 27-b) gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da

71. Cass. sez. Lav., 13 gennaio 1987, n. 165.

lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

L'art. 28 della Tariffa indica che per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso è in ragione del:

9,198% del fitto annuo sui primi	euro 77,47
6,132% sul fitto eccedente fino a	euro 232,41
3,066% sull'eccesso	

e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto. Restano sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacanza di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6.

## **2.5. Le altre prestazioni**

### *2.5.1. Inventari e consegne*

Come detto, il T.U. sulle tariffe individua ulteriori prestazioni professionali di competenza degli ingegneri ripartendole nei successivi Capi III, IV, V e VI. Il Capo III riguarda gli inventari e le consegne per le quali, l'onorario spettante al professionista andrà determinato secondo i criteri dettati dall'art. 29 e in particolare:

- 1) per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero in un venticinquesimo del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
- 2) per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero in un venticinquesimo del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
- 3) per i beni rustici posti in condizioni ordinarie il criterio è quello quantitativo nel rispetto delle seguenti misure: euro 0,86 per ettaro, per fondi di area inferiore a ha 20; euro 0,72 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha 80; euro 0,60 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha 150; euro 0,52 per ettaro, sull'area eccedente oltre gli ha 150 oltre il 4,599 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari ed il 3,066 per cento sul rimanente canone. In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi.

Gli onorari in questione andranno incrementati:

- 1) del 30 % qualora l'inventario debba essere predisposto *ex novo*, e non sulla base di precedenti consegne;
- 2) degli ulteriori compensi, determinati a discrezione, per eventuali ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua<sup>72</sup> ovvero quelli per la redazione di mappe e tipi compensata in aggiunta secondo le norme sui lavori topografici di cui al Capo IV;
- 3) fino al 100% qualora l'inventario riguardi boschi per i quali sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto e/o terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate a promiscue, di parchi, di giardini e di vivai.

Il successivo art. 30 concerne, invece, i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna. In questo caso i compensi vengono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (art. 24, cpv. 3), oltre il 2 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come, ad es., per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;
- 2) per gli impianti industriali idem;
- 3) per i beni rustici a quantità: i sommari e sommarioni in ragione di 0,201 euro l'ettaro, fino a 50 ettari e di 0,143 euro l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di 0,344 euro l'ettaro oltre al 6,132 per cento sul cumulo delle somme poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.

Incrementi (fino al 50%) degli onorari sono previsti nel caso in cui i bilanci vengano eseguiti in contraddittorio<sup>73</sup> ovvero per le valutazioni delle opere di migliorìa straordinarie<sup>74</sup>; mentre le riduzioni (3/5 dei compensi di cui all'art. 29) sono previste quando il professionista predisponga solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non un regolare e completo testimoniale di stato.

72. Art. 29, 3° comma, legge 143/1949.

73. Art. 30, 3° comma, legge 143/1949.

74. Art. 30, 2° comma, legge 143/1949.

## 2.5.2. I lavori topografici

Tale classe comprende, ai sensi dell'art. 32 del T.U., le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti. Per la determinazione degli onorari i criteri utilizzabili sono la vacanza e la quantità ed in particolare:

- 1) a vacanza, ai sensi dell'art. 4, per tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo<sup>75</sup>;
- 2) a vacanza ed a quantità nei casi di cui all'art. 34 TU ed in particolare per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi con l'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili nel rispetto del seguente schema: a) sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanza; b) per estensioni maggiori, secondo la tabella riportata nell'articolo 32.

Viene applicato, in aggiunta a quanto determinato, un compenso di Euro 0,287 per ogni particella inferiore ai 500 metri quadrati e di euro 0,143 se superiori ai 500 metri quadrati, con indicazione dei confini di proprietà e delle colture.

Gli onorari in questione potranno essere incrementati rispettivamente:

- 1) fino al 100% per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colorici desunti da rilievi originali<sup>76</sup>;
- 2) fino al 150% in caso di lottizzazione per vendita, di cui occorranò descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso<sup>77</sup>;
- 3) fino al 20%, computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30, per i disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili<sup>78</sup>;
- 4) fino al 40% per i piani quotati, quando ottenuti per punti isolati; fino al 60% se il piano quotato è realizzato con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri; fino all'80 % se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali. Qualora, invece il rilevamento altimetrico sia realizzato su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi sono ridotti al 50 per cento se per punti isolati ed al 70 per cento se con tracciamento delle curve di livello, equidistanti da 1 a 5 metri<sup>79</sup>;

75. Art. 33, legge 143/1949.

76. Art. 34, 3° comma, legge 143/1949.

77. Art. 34, 4° comma, legge 143/1949.

78. Art. 36 legge 143/1949.

79. Art. 42 legge 143/1949.

- 5) fino al 20% degli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.1000 nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1.1000. Analogamente, per i tipi in scala minore di 1.2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.2000 diminuiti del 20 per cento<sup>80</sup>; per il computo della superficie con euro da 0,57 a 0,86 per ettaro, oltre il compenso fisso di euro 0,143 per ogni particella di proprietà o coltura distinta<sup>81</sup>.

Ai sensi dell'art. 41 è determinato a vacazione per la conformazione dei tipi ed il computo delle aree da fabbrica.

Anche il successivo art. 35 utilizza un criterio misto (a vacazione ed a quantità) per la determinazione degli onorari per le prestazioni aventi ad oggetto la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi. In particolare:

- a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione;
- b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella riportata nell'articolo 35.

Anche per quanto concerne i disegni delle piante di edifici rilevati di cui all'art. 43, gli onorari sono a quantità in ragione di ogni metro quadro di area rilevata e rappresentata nelle piante con l'aggiunta di una somma fissa pari ad euro 1,98 secondo le aliquote di cui alla tabella riportata nello stesso articolo 43, parametrata alla diversa scala del disegno.

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio, mentre per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25 per cento. Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio, l'onorario viene valutato in ragione di euro 0,00172 a euro 0,00287 per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti. Sono, invece, determinati a vacazione il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali<sup>82</sup>.

### 2.5.3. *Cave e miniere*

Gli onorari per le prestazioni inerenti le cave e le miniere sono di regola determinati a percentuale ovvero a quantità, mentre a parte vanno computati i compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 4, nonché il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 6.

80. Art. 37 legge 143/1949.

81. Art. 40 legge 143/1949.

82. Art. 44 TU Tariffe.

A quantità vengono determinati i seguenti compensi:

- 1) compensi per le prestazioni di cui all'art. 46 ossia la prospezione geologica mineraria di una regione, la determinazione geognostica da tracciare su topografia al 50.000 e la relativa relazione. Il compenso è determinato fra euro 0, 143 ed euro 0,287, per ogni ettaro;
- 2) compensi per le prestazioni di cui all'art. 47 ossia: visita a permessi minerari in prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale. I criteri sono gli stessi dell'art. 46 con un incremento fisso di euro 11,47 ovvero di un ulteriore 25% qualora, però, la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge mineraria<sup>83</sup>, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000;
- 3) compensi per le prestazioni di cui all'art. 48 ossia visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio, sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili. Il compenso è valutato per ogni metro cubo di giacimento nel rispetto dei seguenti limiti: euro 0,0287 fino a 1000 metri cubi; euro 0,0115 per ogni metro cubo oltre i 1000 fino a 10.000; 0,0086 per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000; 0,0057 per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000; 0,00287 per ogni metro cubo oltre i 50.000.

Sono, invece determinati secondo il criterio percentuale ovvero misto percentuale e quantità rispettivamente:

- 1) a percentuale secondo le norme di cui al Capo II della Tariffa<sup>84</sup> il progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere;
- 2) a percentuale per le stime di cave e miniere, per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi. L'onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo molto sommario.

83. R.D. 29.07.1927, n. 1443 come modificato dall'art. 1, L. 7 novembre 1941, n. 1360; Legge 6.10.1982, n. 752 e successive modifiche.

84. Relativa alle prestazioni attinenti alle costruzioni edilizie, stradali e ferroviarie; opere idrauliche, impianti e servizi industriali; costruzioni metalliche ed elettrotecnica.



Qualora, invece, sia richiesta una stima meno sommaria ovvero la stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali di cui all'art. 50 al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti viene liquidato, a parte ed in aggiunta, con le norme di cui al Capo II.

Ai sensi dell'art. 51 per i progetti di divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere con assegnazione delle quote in base ai titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato con le modalità di cui all'art. 50 con l'aumento del 10 per cento.

#### *2.5.4. Ingegneria navale*

Ai sensi dell'art. 54 della legge 143/1949 le prestazioni dell'ingegnere navale possono riguardare: 1) le nuove costruzioni; 2) lavori di riparazione o trasformazione; 3) liquidazioni; 4) salvataggi e recuperi; 5) perizie per accertamento o valutazione di danni; 6) perizie per valutazione danni. Nel caso in cui vi sia il cumulo di più prestazioni fra quelle elencate relativamente allo stesso lavoro, si applicano al 100% la tariffa relativa all'incarico principale ed al 30% quelle relative agli incarichi secondari

In via generale gli onorari dovranno essere determinati secondo il criterio percentuale applicando le speciali aliquote previste, per ciascuna delle prestazioni sopra elencate, rispettivamente dagli artt. 55 - 60 del Testo unico.

Sono invece determinati a discrezione del professionista, ai sensi dell'art. 62 del Testo unico, le prestazioni per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove idrauliche e prove di macchine.

### 3. Gli incarichi relativi ai lavori pubblici: legge 109/1994 e D.M. 4 aprile 2001

La legge n. 143/1949 si è rivelata nel tempo insufficiente e inadeguata a disciplinare le nuove tipologie di prestazioni che, con l'evoluzione delle tecniche, sono state via via introdotte e quindi richieste agli ingegneri.

La mancata previsione di determinate attività nella Tariffa professionale ha reso, dunque, la stessa carente anche ai fini della determinazione dei relativi onorari.

La conseguente necessità di rinnovamento della normativa è stata recepita e attuata con l'emanazione della legge quadro sui lavori pubblici dell'11 febbraio 1994, n. 109. La "legge Merloni" ha dato inizio al processo di riforma dei lavori pubblici, prevedendo espressamente l'emanazione di un successivo decreto volto a fissare i criteri per determinare i compensi relativi ai lavori da essa contemplati.

L'art. 17, comma 14-bis, stabilisce infatti che «i corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli.

Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto al responsabile del procedimento, e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494»<sup>85</sup>.

In virtù del citato articolo, il Ministro della Giustizia ha emanato il D.M. 4 aprile 2001, che introduce nuove tabelle per il compenso relativo alle prestazioni professionali rese nell'ambito dei lavori pubblici<sup>86</sup>.

L'entrata in vigore del citato regolamento ministeriale è stata particolarmente controversa alla luce dell'annullamento da parte del Giudice amministrativo<sup>87</sup>, nonché per le contestazioni incontrate dalla Legge n. 166/2002 che ha inteso sal-

85. Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

86. Con riferimento a tale Decreto Ministeriale è stata emanata la Nota 27 settembre 2002, n. 54/1-2 del Ministero della giustizia.

87. T.A.R. Lazio, sez. I, 23 luglio 2002, n. 6552; T.A.R. Lazio, sezione I, 8 agosto 2002, n. 7067.

varne gli effetti modificando l'art. 17 della Legge n. 109/1994. Il recente orientamento del Giudice amministrativo<sup>88</sup> depone, tuttavia, nel senso della piena legittimità dell'operato del legislatore e, dunque, avalla l'efficacia del D.M. 4.4.2001<sup>89</sup>.

I corrispettivi fissati nella D.M. 4 aprile 2001 sono applicati per tutti gli ingegneri che, ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici, sono chiamati a svolgere nel settore pubblico prestazioni di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di direzione dei lavori, quelle relative alla sicurezza nei cantieri, ai rilievi planovolumetrici e dei manufatti, agli studi di impatto ambientale, ai piani di esproprio e alle prestazioni di supporto tecnico-amministrativo per le attività del responsabile del procedimento.

In primo luogo va specificato che il D.M. 4 aprile 2001 prevede prestazioni aggiuntive rispetto a quelle contemplate dalla legge 143/1949. In particolare, il D.M. 4 aprile 2001 contiene la tabella A, nella quale sono definiti i corrispettivi a percentuali relative alle varie classi e categorie di lavori, con anche delle esemplificazioni per scaglioni di importo dei lavori; la tabella B, nella quale sono definite le aliquote base relative alla progettazione e direzione dei lavori; la tabella B1, nella quale sono definite le aliquote integrative, sempre relative alla progettazione e direzione dei lavori; la tabella B2, nella quale sono definiti gli onorari relativi alle prestazioni del responsabile e dei coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri, non regolamentate dalla legge 143/1949; la tabella B3.1, che definisce gli onorari relativi ai rilievi planoaltimetrici con metodi celerimerici; la tabella B3.2, che definisce gli onorari relativi ai rilievi dei manufatti; la tabella B4, che definisce gli onorari relativi agli studi di impatto ambientale (non regolamentati dalla legge 143/1949); la tabella B5, che definisce gli onorari relativi ai piani particellari d'esproprio; la tabella B6, che definisce gli onorari relativi alle attività di supporto al responsabile del procedimento (non regolamentate dalla legge 143/1949).

Definito, impropriamente, Nuova Tariffa, il D.M. 4 aprile 2001 ha stabilito i criteri per la forfetizzazione delle spese (si veda a riguardo il paragrafo 2.2.), i compensi spettanti per i progetti integrali, nonché il divieto di applicazione della maggiorazione per incarico parziale (si veda a riguardo il paragrafo 2.2). Per tutti gli altri aspetti tariffari, continua ad applicarsi quanto disposto dalla legge 143/1949.

I criteri di determinazione degli onorari sono definiti dall'art. 2 del citato D.M. 2001 secondo il quale gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 25.822,84 euro, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 25.822,84 euro. Mentre per importi di lavori superiori a 51.645.689,11 euro si applica la percentuale relativa all'importo di 51.645.689,11 euro.

88. T.A.R. Veneto, 9 maggio 2003, n. 2653.

89. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 8250/2004.

Il successivo art. 5 del D.M. 2001 si premura, inoltre, di delineare i criteri di determinazione degli onorari per le “progettazioni integrali” di cui all’art. 2, lett. i) del DPR n. 554/99<sup>90</sup> ed in particolare:

- a) nel caso di progettazione preliminare: 1) per la ideazione e il coordinamento generale si applica, sull’intero ammontare dell’opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all’opera nel suo insieme; 2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull’ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;
- b) nel caso di progettazione definitiva e progettazione esecutiva: 1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull’intero ammontare dell’opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all’opera nel suo insieme; 2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote delle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull’ammontare delle opere, con la relativa percentuale; 3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull’ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.

Si applica il criterio della quantità per la determinazione degli onorari per i rilievi dei manufatti ai sensi di quanto previsto dalla Tabella B3.2 allegata al D.M. 2001.

Per quanto concerne, invece, la predisposizione dei piani particellari di esproprio, il compenso viene determinato a quantità ai sensi di quanto previsto dalla tabella B5 che individua gli importi per le specifiche attività.

Sul rimborso delle spese, regolamentato dall’art. 3 del citato D.M., si è già detto sopra, così come per il caso di affidamento di incarichi parziali di progettazione e direzione lavori che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. non legittimano alcuna maggiorazione.

**Tab. B5 - Onorario relativo ai piani particellari d’esproprio (euro) (D.M. 4 aprile 2001)**

Per ciascuna partita catastale	54,47
Per ciascuna particella	20,66
Per la redazione del verbale di consistenza	71,79
Per ciascuna particella	12,98
Per ciascun fabbricato	76,95
Per ciascun frazionamento	929,62

90. Dispone l’art. 2, lett. i) del DPR n. 554/99 che si intende per progetto integrale “un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica”.

## 4. L'applicazione della tariffe professionali alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza

### 4.1. L'inderogabilità dei minimi tariffari

Il tema dell'effettivo grado di vincolatività di un sistema di tariffe per l'attività professionale degli ingegneri e delle conseguenze della sua violazione ha dato luogo a pronunce giurisprudenziali fortemente contrastanti. All'incertezza interpretativa ha sicuramente contribuito la disorganicità del quadro normativo di riferimento, oggetto di numerose modifiche registrate nel corso degli anni.

La disciplina generale degli onorari degli ingegneri contenuta nella L. 2 marzo 1949, n. 143, non prevedeva che i minimi tariffari da essa posti avessero carattere inderogabile.

La giurisprudenza riteneva, pertanto, che i minimi fissati da quella legge non fossero vincolanti per le parti, affermando che *«in materia di compenso professionale la tariffa costituisce fonte sussidiaria alla quale è dato ricorso nel caso in cui una pattuizione non sia intervenuta tra gli interessati»*<sup>91</sup>.

A sostegno di tale tesi si invocava l'applicazione dell'art. 2233 del codice civile, che, prendendo in considerazione il compenso spettante al prestatore d'opera individuale, assegna all'accordo delle parti preminenza rispetto alle tariffe, agli usi e alla decisione del giudice<sup>92</sup>.

Tale quadro è mutato solo in seguito all'espressa previsione dell'inderogabilità dei minimi tariffari introdotta dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, che - modificando la legge 4 marzo 1958, n. 143, di aggiornamento delle tariffe fissate dalla legge del 1949 - ha disposto che *«i minimi di tariffa per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge n. 143/1949 sono inderogabili»*.

In seguito, l'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404, interpretando autenticamente<sup>93</sup> la legge n. 340/1976, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercor-

91. Così Cassazione, 25 luglio 1962, n. 2106, in Mass. 1962.

92. La norma stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

93. Si ha la cosiddetta *interpretazione autentica* nel caso in cui è lo stesso legislatore che precisa l'interpretazione che si deve dare alla legge. Essa ricorre per lo più quando vi sono varie leggi frammentarie, e possono sorgere dei problemi relativi alla portata ed all'estensione delle loro disposizioni. In questi casi è lo stesso legislatore che, con una legge successiva, interpreta, chiarisce, integra la legge precedente.

renti tra privati. Ne è seguito un orientamento della giurisprudenza in tal senso<sup>94</sup>. La legge 26 aprile 1989, n. 155 (recante “*Disposizioni in materia di finanza pubblica*”), al comma 12-bis dell’art. 4 ha, infine, previsto, ma per le sole prestazioni rese in favore della p.a. che i minimi tariffari fossero liberamente ribassabili entro il limite massimo del 20%. In particolare dispone la norma citata che: «*Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento*»<sup>95</sup>.

Anche il D.M. 18 settembre 1967<sup>96</sup>, che ha modificato il D.M. 18 giugno 1949 (a sua volta emanato in base al R.D. 8 febbraio 1923, n. 345, ed al R.D. 2 dicembre 1923, n. 2654) è intervenuto sulla materia per quanto concerne la realizzazione l’edilizia residenziale pubblica.

Inspirato all’esigenza di contenimento della spesa pubblica nella realizzazione di alloggi di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato, il decreto del 1967 vieta espressamente che gli onorari spettanti agli ingegneri per prestazioni relative a tali opere superassero «*l’importo derivante dall’applicazione della tariffa professionale (classe 1 categoria B) di cui alla L. 2.3.1949 n. 143 e successivi adeguamenti con la riduzione del 25%*». Tale disposizione può ritenersi oggi superata alla luce del DM 4.4.2001 che, in quanto previsto dalla legge n. 109/1994, deve applicarsi anche per la progettazione di edifici destinati ad un uso residenziale pubblico.

Si ricorda che in passato anche la Cassa per il Mezzogiorno<sup>97</sup> si è avvalsa di una deroga alla legge n. 143/1949<sup>98</sup>, grazie alla previsione legislativa secondo cui «*i compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa per il Mezzogiorno di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalla tariffa professionale*».

94. Cass. 26 gennaio 2000, n. 863; Cass. 19 luglio 2001, n. 9806; Cass. 30 agosto 1995, n. 9155; Cass. 24 ottobre 1995, n. 11037, in Mass., 1995.

95. La misura della riduzione dei minimi di tariffa applicabile allo Stato e agli altri enti pubblici, quindi, è stata contenuta entro il 20%; tale limite è stato elevato al 25% soltanto per l’edilizia economica e popolare.

96. Recante “Liquidazione degli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato”.

97. Ente economico pubblico italiano istituito con la legge n. 646 del 10 agosto 1950 per favorire il progresso economico e sociale dell’Italia meridionale attraverso il finanziamento di opere pubbliche infrastrutturali (bonifiche, trasporti, acquedotti ecc.) e interventi nel settore industriale. Dopo alcune proroghe è cessato di esistere per effetto del voto parlamentare il 2 agosto 1984.

98. La deroga è stata introdotta con l’art. 26 della legge 646/1950, in seguito confermata dall’art. 19 della legge 1523/1967 e dall’art. 23 della legge 218/1978.

Merita un cenno, infine, anche l'ordinanza n. 27/1983 del Ministro per la Protezione Civile, relativa ai compensi professionali da corrispondere ai progettisti, ai direttori dei lavori ed ai collaboratori per opere occorrenti per la ricostruzione delle zone della Campania e Basilicata, colpite dal terremoto.

Tale ordinanza ha disposto una riduzione degli onorari in considerazione del particolare rilievo sociale degli interventi in quelle zone gravemente danneggiate da eventi sismici.

Contrariamente a quanto avviene per i rapporti pubblicistici, come si vedrà, nei rapporti fra soggetti privati alcuna disposizione prevede esplicitamente la "nullità" dei patti contrari alle determinazioni di cui alla Legge n. 143/1949. Secondo un orientamento della giurisprudenza italiana (che sull'argomento ha espresso nel tempo pareri discordanti e contraddittori) l'eventuale diversa pattuizione del prezzo tra un ingegnere e/o architetto ed un committente privato non cagionerebbe la nullità del contratto (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1418 del Codice civile), ma a tutto concedere, la sua annullabilità<sup>99</sup>. Peraltro, in questo caso, i giudici hanno ribadito che ciò non escluderebbe una rilevanza ai fini disciplinari del comportamento del professionista, anche se dal punto di vista civilistico la validità del contratto non ne sarebbe inficiata. In buona sostanza, secondo questo orientamento della giurisprudenza italiana l'ingegnere e l'architetto potrebbero derogare alle determinazioni tariffarie nei rapporti tra privati, ma tali comportamenti sarebbero sanzionabili dall'Ordine professionale sotto il profilo disciplinare anche alla luce delle vigenti norme deontologiche.

Non manca, però, un contrapposto orientamento della giurisprudenza che, invece, rileva la nullità della clausola derogatoria per violazione di norme imperative<sup>100</sup>. In questo caso la inderogabilità dei minimi tariffari previsti per gli architetti e gli ingegneri dalla legge n° 340/1976 va collegata con il disposto dell'art. 1418, 1° comma, Codice civile, il quale dispone che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative; difatti - in presenza di contratto che viola norme inderogabili, e quindi imperative - la mancanza di una espressa sanzione non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, che rappresenta un principio generale rivolto a preve-

99. Si veda Cass. civ., sez. II, 26/01/2000, n. 863 in Appalti, urbanistica, edilizia, 2001, 564, secondo cui: Non può ritenersi, infatti, nullo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418 c.c., nella carenza di un'esplicita previsione in tal senso, il patto comunque elusivo dell'"obbligatorietà" dei "minimi inderogabili" delle tariffe professionali (in proposito vedasi la giurisprudenza di questa Corte consolidata, dopo la pronuncia della SS.UU. n. 1053/80, con quelle n. 2877/82, n. 6034/82, n. 224/86, n. 260/83, n. 5675/88, n. 11625/92, n. 9155/95, n. 11037/95, n. 11625/92).

100. V. ad esempio Cass. II, 28 giugno 2000, n. 8787; Consiglio di Stato, 12 ottobre 2004, n. 6572.

dere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna specificamente una previsione di nullità<sup>101</sup>. I rapporti con l'art. 2.233, che come visto sostiene la tesi dell'annullabilità, vengono superati nel senso che l'approvazione della tariffa professionale, nonché l'affermazione della sua inderogabilità mediante delle leggi, ha fatto sì che il principio della inderogabilità ivi recato assumesse una forza normativa pari a quella del Codice e, fosse pertanto, capace di derogarvi sulla base del generale principio secondo cui una norma successiva abroga quella precedente ove sia con essa in contrasto.

A questi due contrapposti orientamenti se ne contrappone un terzo recentemente consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che nella sentenza 19.09.2005 n. 18450 hanno precisato che: *“Il principio d'inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri e gli architetti previsto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, è diretto ad evitare che il professionista possa essere indotto a prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità della professione (sicché la sua violazione, in determinate circostanze, può assumere rilievo sul piano disciplinare), ma non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, allorché questa sia stata valutata dalle parti nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi interessi.”* Si tratta, in verità, di un orientamento “ibrido” che pur collegando la norma dei minimi tariffari ad una istanza chiaramente pubblicistica viene - in questo caso contraddittoriamente - a negarne l'intrinseca efficacia tipica delle norme aventi tale funzionalità, ossia il carattere imperativo. Peraltro la pronuncia afferisce esclusivamente ai rapporti fra privati, ma non prende in considerazione<sup>102</sup> quanto previsto dall'art. 17 della Legge n. 109/1994.

Quanto al settore pubblico, invece, la materia è espressamente disciplinata dall'art. 17, comma 12-ter della Legge n. 109/1994 che testualmente dispone: *I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo”*. Pur stante l'inequivocità del dettato normativo, occorre tuttavia ricordare che l'inderogabilità delle tariffe per le prestazioni tecniche in materia di opere e lavori pubblici è relativa vista la possibilità del professionista di ribassare, rispetto ai minimi, la propria offerta fino ad un massimo del 20%.

Ciò detto può ritenersi consolidato l'orientamento della giurisprudenza che statuisce, conformemente al dettato normativo di cui sopra, la nullità dell'offer-

101. In questo senso Cass. n. 8787/2000 *cit e* Cass, 11.10.1979 n. 5311 e 13.5.1977 n. 1901.

102. Anche perché riguardante una fattispecie che *ratione temporis* non è riconducibile alla disciplina di cui all'art. 17 della Legge n. 109/1994 e s.m.i.



ta del professionista che superi il limite massimo ribassabile e la contestuale esclusione del concorrente che l'aveva presentata dalla gara rilevando che la violazione di norme inderogabili per legge non richiede neppure una espressa sanzione di esclusione in caso di inosservanza delle stesse, specie allorché si tratti di norme di chiara interpretazione. È stato altresì precisato che l'offerta eccedente il massimale di ribasso consentito non può essere d'ufficio ricondotta entro i limiti prescritti per legge poiché in tal modo si determinerebbe una inammissibile violazione della *par condicio* tra i concorrenti<sup>103</sup>.

Giova, inoltre, soffermarsi su di un altro profilo problematico afferente alla "indiretta" derogabilità dei tariffari, scaturente dalla libera ribassabilità delle spese.

Come recentemente chiarito dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in data 13 novembre 2002, n. 30, il principio di inderogabilità dei minimi tariffari - che dunque è riconosciuto come principio immanente al nostro ordinamento - non si riferisce alle prestazioni speciali e alle prestazioni accessorie (perché fuori dalla tariffa) e neanche al rimborso spese (in quanto non costituisce corrispettivo).

La circostanza che le spese non siano normativamente soggette ai limiti di ribasso previsti per gli onorari, ha spinto alcuni professionisti a modulare la propria offerta spingendosi fino al loro totale azzeramento. È fuor di dubbio che un tale *modus operandi* alteri l'equilibrio contrattuale previsto dalla legge in quanto, soprattutto nel caso in cui il ribasso azzeri le spese, i costi non rimborsati al professionista non potranno che gravare sull'onorario percepito; in questo modo, però, come detto, si realizza un indiretto ribasso dei compensi oltre i limiti stabiliti dalla legge con la conseguenziale nullità del contratto stipulato<sup>104</sup>.

103. Cons. St., 15 aprile 2004, n. 2160.

104. In questo senso appare di interesse quanto disposto dal TAR Piemonte che nella sentenza 5.5.2004, n. 749 in [www.lexitalia.it](http://www.lexitalia.it) ha precisato che: *L'insussistenza di minimi tariffari riguardanti il compenso per le prestazioni speciali ed accessorie e per il rimborso spese non può essere dilatato fino al totale azzeramento delle relative quote di compenso, perché la rinuncia totale agli importi corrispondenti a dette voci finirebbe quantomeno con riferimento al rimborso delle spese che l'aggiudicatario deve comunque sostenere per ridurre surrettiziamente la quota relativa alle prestazioni normali, (unico compenso richiesto, oltretutto già ribassato dell'intero 20% consentito), al di sotto del limite inderogabile di legge; considerazioni analoghe valgono anche a proposito dell'azzeramento delle prestazioni accessorie, nella parte in cui queste comprendono anche i «compensi coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione», trattandosi anche in questo caso di prestazioni che, per la parte considerata, comportano esborsi (quantomeno per le dotazioni e le misure di sicurezza dei controllori) la cui incidenza non rimborsata determina parimenti una riduzione surrettizia del compenso per le prestazioni normali al di sotto dei limiti minimi di tariffa. Negli stessi termini TAR Sardegna 14.12.2004, n. 1909.*

## Tav. 7 - Gli sconti praticabili ai corrispettivi tariffari

Tipologia di incarico	Sconto applicabile
<b>Prestazioni rese allo Stato e agli altri enti pubblici</b> per realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici)	L'art. 17, comma 12-ter della Legge n. 109/1994 dispone che i <i>corrispettivi determinati dal D.M. 4 aprile 2001 "sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo"</i> . Ai sensi dell'art. 4, comma 12 bis della legge n. 155/1989 è però ammessa una riduzione dei corrispettivi che non può essere superiore al 20%.
Incarico di committenza <b>privata</b>	I compensi, definiti attualmente ancora dal D.M. 11 giugno 1987, n. 233, sono " <i>inderogabili</i> " ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 340 come autenticamente interpretata dall'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404. Nessuno sconto è ammesso.

### 4.2. La rinuncia al compenso

L'ingegnere ben può decidere di prestare gratuitamente la sua attività professionale per vari motivi, che possono consistere nell'*affectio*, nella *benevolentia*, come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio.

A conferma di ciò, le pronunce dei giudici precisano che l'inderogabilità dei minimi tariffari non impedisce al professionista di rinunciare al compenso che gli spetta per le prestazioni professionali svolte<sup>105</sup>.

Tale orientamento muove dall'esame della *ratio* dell'inderogabilità stessa, individuata, secondo l'impostazione prevalente, nella tutela della dignità e del decoro della professione, oltre che nell'esigenza di evitare forme di concorrenza sleale.

È di immediata evidenza che la prestazione gratuita in genere non contraddice tali fini; di norma essa non è contraria al decoro e alla dignità della professione e, in più, escludendo il compenso in ogni misura, non può essere di certo strumento di attuazione di una sistematica attività di concorrenza sleale.

Questo quadro concettuale sembra manifestare qualche incrinatura in certe ipotesi in cui la gratuità delle prestazioni, per le concrete modalità con cui è pattuita, potrebbe essere intesa come preordinata a raggiungere quegli scopi che la previsione di inderogabilità tende a contrastare.

105. Cassazione 28 maggio 2000, n. 8787.

Fermo restando quanto si avrà modo di precisare successivamente in merito alla particolare fattispecie del contratto condizionato va ricordato che la Suprema Corte<sup>106</sup> ha ritenuto legittima la pattuizione che condizionava il pagamento della parcella del professionista all'ottenimento del finanziamento pubblico proprio riconducendola nell'ambito della tipologia della prestazione a "titolo gratuito".

Tale pronuncia, però, pur facendo acutamente risaltare la differenza fra prestazione "in deroga" ai minimi e prestazione "gratuita", sembra non cogliere nel segno ove ritenga che la prestazione condizionata non sia nulla per contrasto con norma imperative in quanto avrebbe dovuto, quanto meno, considerare anche la fattispecie del rapporto fra p.a. e professionista privato di cui all'art. 17 della Legge n. 109/1994 che sembrerebbe deporre in senso diverso a quanto statuito<sup>107</sup>.

Non si è esclusa, peraltro, una rilevanza della clausola della gratuità condizionata *sub specie* di violazione delle norme di deontologia professionale: essa infatti potrebbe essere finalizzata a violare, in un più ampio contesto, le norme sulle tariffe ovvero ad ottenere un non consentito accaparramento di affari futuri<sup>108</sup>.

### 4.3. L'incarico condizionato

Con l'espressione "*incarico condizionato*" ci si riferisce a quei casi in cui il committente, nell'affidare all'ingegnere un incarico di progettazione, subordini il pagamento del suo onorario al verificarsi di una specifica condizione.

Questa situazione si riscontra spesso con riferimento agli enti locali, i quali, se gli incarichi sono privi di copertura finanziaria, pongono a condizione del pagamento dell'ingegnere l'ottenimento del finanziamento dell'opera che questi è chiamato a progettare, formalizzando l'accordo con l'inserimento di una clausola nel contratto disciplinare di incarico.

Gli Ordini vietano agli ingegneri iscritti di accettare incarichi in tal modo commissionati, per motivi deontologici.

A tal proposito l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che «*gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita*

106. Cassazione, Sezione III, 9 gennaio 2001, n. 247.

107. Su questo vedi *infra* il paragrafo successivo.

108. V. ad es. Cass., 23 maggio 2002, n. 7538. Non manca, tuttavia, un contrapposto orientamento secondo cui la rinuncia al compenso è valida tra le parti, e non può, dunque, ritenersi in sé, cioè automaticamente, suscettibile di rilievo disciplinare.

*l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati».*

L'art 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (*Legge quadro sui lavori pubblici*), al comma 12-bis - introdotto dalla legge n. 415/1998 (c.d. "Merloni ter") - dispone che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Inoltre, nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato devono essere previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento alle previsioni della tariffa professionale.

È utile, ai fini di un riscontro concreto delle questioni appena trattate, menzionare una recente sentenza della Corte di Cassazione che conduce a conclusioni interessanti, nonostante essa si riferisca ad una vicenda risalente agli anni 1989-1990 e, di conseguenza, si riferisca alla legislazione vigente precedentemente alla legge 109/94.

La Suprema Corte in tale occasione ha annullato una sentenza che aveva a sua volta dichiarato nullo un giudizio arbitrale nel quale la stazione appaltante era stata condannata a risarcire il danno da essa causato ad un professionista incaricato di progettare e dirigere i lavori per la realizzazione del nuovo mattatoio comunale. Il disciplinare di incarico conteneva la nota clausola che subordina il pagamento dell'onorario per la prestazione professionale al finanziamento dell'opera. La stazione appaltante non si era, però, attivata per ottenere il finanziamento, avendo peraltro abbandonato il progetto affidato al professionista, e questi aveva richiesto che gli fosse risarcito il danno conseguente al mancato pagamento della prestazione professionale svolta.

La Corte di Cassazione si è pronunciata al riguardo, da un lato ritenendo legittimo il mancato pagamento dell'onorario al progettista dell'opera pubblica, in quanto la stazione appaltante non aveva ottenuto il finanziamento, dall'altro aggiungendo la considerazione secondo cui, perché questo mancato pagamento fosse legittimo, era necessario che la stazione appaltante si fosse comportata in base alla buona fede, si fosse cioè adoperata con tutti i mezzi per l'ottenimento dello stesso<sup>109</sup>. In particolare si è precisato che il contratto sottoposto a condizione mista (qual è quello contenente una clausola che subordina il pagamento del compenso al progettista di una opera pubblica alla concessione del finanzia-

109. Cass. 19.09.2005 n. 18450; Cass. 28 luglio 2004 n. 14198.

mento) è soggetto alla disciplina dell'art. 1358 Codice civile, che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione. È vero che l'omissione di un'attività in tanto può costituire fonte di responsabilità in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, ma tale obbligo, in casi come quello dell'ottenimento di un finanziamento pubblico, discende direttamente dalla legge e, segnatamente, dall'art. 1358 Codice civile, che lo impone come requisito della condotta da tenere durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di un obbligo siffatto va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista. Pertanto, nel caso in cui, in un contratto si subordina il pagamento dovuto al professionista alla concessione del finanziamento, il giudice del merito deve procedere ad un penetrante esame della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, nel contesto del negozio in cui la clausola stessa è contenuta, al fine di verificare, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere al fine di ottenere il finanziamento<sup>110</sup>.

Lungi, quindi, dall'affermare che sarebbe stato legittimo non pagare l'ingegnere se, in presenza di clausola così impostata, l'opera non fosse stata finanziata, la Corte di Cassazione ha imposto, invece, alla Pubblica Amministrazione di comportarsi nei rapporti con il professionista secondo correttezza e buona fede per essere adempiente all'obbligazione assunta, con l'obbligo, in difetto, di risarcire il danno a questi cagionato.

Giova infine, ed ancora una volta precisare che l'orientamento della giurisprudenza appare *ratione temporis* avulso dal contesto normativo vigente ed in particolare da quanto disposto dall'art. 17, comma 12 *bis* della Legge n. 109 dell'11.02.1994 secondo cui "*Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno*". La mancanza di una esplicita sanzione, che indubbiamente indebolisce l'efficacia del precetto normativo, non esime dal considerare la norma come vigente e, dunque, nel suo inequivocabile dettato normativo, come espressione della *voluntas legis* di vietare l'apposizione di condizioni al pagamento della prestazione professionale. L'orientamento della giurisprudenza

110. Cass. n. 18450/2005 *cit.*

za del quale si è dato atto, non prende in considerazione la norma testé menzionata esclusivamente perché, come si è detto sopra, essa riguarda un caso avvenuto precedentemente l'emanazione della stessa.

#### 4.4. La successione delle tariffe

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di successivi decreti ministeriali diretti ad adeguare la tariffa professionale degli ingegneri di cui alla legge n. 143/1949, ha aperto, oltre alla questione della data della sua entrata in vigore, il problema relativo ai riflessi delle *nuove* tariffe sui criteri di liquidazione delle prestazioni professionali già in corso alla data della loro entrata in vigore.

È ormai pacifico che, per quanto necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della tariffa ai fini della sua conoscenza e obbligatorietà, non vi si può applicare la *vacatio legis*, prevista per le leggi e per i regolamenti governativi dall'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale<sup>111</sup>, atteso che la tariffa costituisce espressione di un potere regolamentare.

Pertanto, dato il carattere di esecutività degli atti amministrativi, la tariffa professionale entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il decreto ministeriale che approva la tariffa professionale non ha natura di atto avente forza di legge, ma ha i caratteri di un provvedimento di normazione secondaria, soggetto alle leggi ed agli altri atti aventi forza di legge).

Come accennato sopra, il susseguirsi di decreti ministeriali di adeguamento della legge 2 marzo 1949, n. 143, traducendosi concretamente in una successione cronologica di diverse tariffe, ha inevitabilmente creato perplessità circa il criterio di liquidazione da applicare alle prestazioni professionali in corso.

Il **criterio fissato dalla Corte di Cassazione** ed ancora oggi valido è che, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di esse debba essere liquidato il compenso spettante al professionista occorre tener conto della natura dell'attività professionale da questi prestata e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale abbia avuto inizio quando era in vigore la precedente tariffa professionale<sup>112</sup>.

111. Tale articolo, intitolato "Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti", dispone che le leggi e i regolamenti diventano obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Con l'espressione *vacatio legis* si intende far riferimento al lasso di tempo che intercorre tra la pubblicazione e il quindicesimo giorno, in cui le leggi o i regolamenti non sono ancora obbligatori.

112. Cassazione 7 ottobre 1955, n. 3233, e 12 gennaio 1957, n. 50.

Se la prestazione del professionista ha carattere unitario e non si presta, quindi, ad essere concettualmente divisa in frazioni autonome, correlativamente, deve essere unitario anche il criterio di liquidazione dell'onorario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di successione delle tariffe, dovrà applicarsi quella in vigore al momento in cui la prestazione si è esaurita, ancorché iniziata quando vige la tariffa anteriore.

Nel caso di prestazioni rese successivamente all'entrata in vigore del D.M. 4 Aprile 2001 i corrispettivi per le attività professionali di cui all'art. 17 Legge n. 109/1994 **rese in favore degli Enti pubblici** si calcolano quindi applicando i criteri introdotti dal medesimo D.M. recante *"Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche"* che, in prima istanza è stato annullato dal TAR Lazio (sentt. 23.07.2002, n. 6552 e 8.8.2002, n. 7067) per motivi meramente formali e non anche sostanziali, ma che ha poi trovato un definitivo riconoscimento nell'art. 7 della Legge n. 166/2002, che modificando il comma 14 *ter* dell'art. 17 della Legge n. 109/1994, ne ha espressamente riconosciuto la vigenza fintantoché non intervenga una nuova regolamentazione.

Nonostante la giurisprudenza sia contraddittoria in merito alla legittimità del processo di legiferazione di tale D.M. (a favore si veda TAR Veneto sent. 2653/2003; *contra* CS VI 22.09.2004 n. 6186), **non è mai stata messa in discussione la sua attuale vigenza**; tanto più per il fatto che, essendo stato espressamente legificato, esso non potrebbe essere annullato dal Giudice amministrativo.

Ciò detto occorre considerare che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si è più volte pronunciata sulla questione della validità del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001. L'orientamento propugnato può essere riassunto nel senso che l'Autorità non si limita a contestare la legittimità dell'art. 17, comma 14 *ter* della Legge n. 109/1994, come riformulato dall'art. 7 della Legge n. 166/2002, ma afferma (v. Determinazioni n. 27 e n. 30 del 2002) che il D.M. non sarebbe in grado *ex se* di produrre effetti se non nel caso in cui - sulla scorta di un recente ravvedimento - esso non sia espressamente richiamato nei bandi di gara. A quest'ultimo proposito, difatti, l'Autorità, nella deliberazione n. 75 del 19.07.2005, precisa che: *"la utilizzabilità del D.M. 4/4/2001 è pur possibile (proprio perché il suo annullamento veniva prodotto da aspetti del tutto procedurali e non sostanziali) in linea tecnica (uso di tabelle, criteri, prestazioni, rimborsi a interpolazione, ecc.), purché l'applicazione del decreto sia esplicitamente richiamata nei bandi gara. Non meno rilevante è poi la pronuncia del Ministero delle Infrastrutture che proprio su sensibilizzazione degli Ordini, si è espresso con circolare n. 31/5079/2002 del 26 novembre 2002 a favore della applicabilità sostanziale del D.M. 4/4/2001, nei sensi sopra concisamente rappresentati, restaurando così il contenuto tecnico del decreto in commento dopo la sentenza del Tar Lazio"*.

È appena il caso di rilevare che, al di fuori delle censure sollevate in merito alla validità del procedimento di legificazione, esorbita del tutto dai poteri dell'Autorità ritenere preclusa l'applicazione del D.M. 4 aprile 2001 e questo tanto più ove si intenda tale D.M. come provvedimento recepito da una norma di rango legislativo. È, infatti, circostanza nota che l'attività dell'Autorità di vigilanza ha valenza meramente consultiva e non certo vincolante nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni; essa, dunque, non può negare l'operatività del Decreto in questione, sulla cui attuale efficacia non è possibile dubitare anche perché il Consiglio di Stato ha proceduto a sollevare, sul punto, specifica questione di legittimità costituzionale.

Chiarita, dunque, la questione relativa alla perdurante vigenza del D.M. del 4.4.2001 è possibile affrontare la questione del suo ambito temporale di applicabilità. In particolare è necessario verificare se le tariffe previste da tale D.M. trovino applicazione, sia pure esclusivamente per gli incarichi affidati **dagli Enti pubblici**, successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 166/2002 (il 18.08.2002) ovvero debbano trovare applicazione anche per gli incarichi che seppur liquidati dopo tale data siano stati affidati anteriormente.

In merito si ritiene corretta quest'ultima soluzione alla luce del principio, affermato da un costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui *“gli onorari vanno liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali vengono condotte a termine e, cioè, nel caso di successione nel tempo di provvedimenti determinativi del loro ammontare, in base alla tariffa vigente al momento del compimento dell'attività...”* (si veda Cass., III, 11.03.2005, n. 5426; *id.* II, 20.11.1998 n. 11736; *id.* 20.12.1995, n. 13015). Di conseguenza, nell'individuazione delle tariffe praticabili, è del tutto irrilevante la data di inizio della prestazione professionale (ad esempio la stipula della convenzione), mentre acquisisce rilevanza solo la data in cui la prestazione affidata è perfezionata.

In sintesi è indiscutibile che il D.M. del 4.4.2001, costituendo una nuova tariffa in successione con quella della legge n. 143/49 di validità generale, sia in grado di spiegare, a prescindere da quanto statuito dall'Autorità di vigilanza, i propri effetti, ovviamente nell'ambito degli incarichi pubblici; cosicché la tariffa applicabile alle prestazioni che abbiano una loro autonomia funzionale (si pensi ad es. alla Direzione dei lavori, per sua natura espletata in un arco temporale diverso rispetto a quello della progettazione) e siano state, se non contrattate, quanto meno perfezionate sotto la sua vigenza, dovrà essere determinata facendo riferimento al D.M. del 4 aprile 2001.



## 5. La tariffa urbanistica

Si definiscono *urbanistiche* le prestazioni rese dall'ingegnere per «*studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico*» menzionate all'art. 5, lettera c), della legge 2 marzo 1949 n. 143, secondo cui i relativi oneri sono stabiliti a discrezione, vale a dire a criterio del professionista. Si tratta di una elencazione che risente dell'evoluzione della materia e può pertanto ritenersi meramente esemplificativa e non certamente esaustiva nell'individuare i contenuti delle prestazioni.

Con la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 dicembre 1969, n. 6679 è stata comunicata l'approvazione della nuova *"tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e architetti"* agli enti interessati (in particolare Amministrazioni provinciali, Provveditorati alle opere pubbliche, Prefetture, Consiglio nazionale degli ingegneri e quello degli architetti, Ordini degli ingegneri ed architetti), affinché, in attesa della sua formale approvazione, «*fosse tenuta presente nel definire i rapporti derivanti dalle prestazioni professionali in materia urbanistica*».

L'art. 1, comma 3, della Tariffa di cui alla circolare n. 6679/1969 stabilisce che «*gli adeguamenti dei compensi a tempo e a quantità stabiliti dalla presente Tariffa saranno proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni dell'indice generale dei prezzi stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni di detto indice, rispetto alla data di approvazione della tariffa e ai successivi scatti, superino il 10%*».

La Tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche, infatti, ha carattere di automaticità, nel senso che i compensi in essa fissati negli artt. 8, 9, 10 e nella Tabella A devono ritenersi aumentati in corrispondenza delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi, sempre che queste siano superiori al 10%.

Con la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10 febbraio 1976, n. 22, avente ad oggetto l'«*adeguamento della Tariffa professionale riguardante prestazioni urbanistiche*», è stato precisato che vanno applicate le variazioni degli indici ISTAT verificatesi al momento della stipula della convenzione o del conferimento dell'incarico, e non quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni; ciò in base alla considerazione, illustrata nella medesima circolare, per cui l'applicazione della Tariffa Urbanistica ha carattere contrattuale, «*in quanto, la tariffa medesima, non essendo stata formalmente approvata, non è obbligatoria*».

La Tariffa urbanistica si applica a tutte le prestazioni attinenti alla pianificazione fisica del territorio. Le prestazioni professionali previste dalle Circolari 6679/1969 all'art. 3 che si riferiscono all'urbanistica hanno per oggetto:

- 1) Piani generali
  - 1/A piano territoriale di coordinamento (PTC);
  - 1/B piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale;
  - 1/C piani di settore: (paesistico, infrastrutturale, di sviluppo turistico, di sviluppo industriale e simili);
  - 1/D programma di fabbricazione e regolamento edilizio.
- 2) Piani di esecuzione
  - 2/A piano particolareggiato e di zona;
  - 2/B piano particolareggiato di risanamento e conservazione.

Ove la Tariffa in argomento non preveda determinate prestazioni, i relativi onorari devono essere valutati *a discrezione*, deducendoli, per analogia, dai compensi previsti per prestazioni simili.

Per i compensi discrezionali, da concordare con le amministrazioni interessate, è stato convenuto di adottare la Tabella A allegata alla circolare 6679/1969, i cui importi vanno rivalutati in base agli indici ISTAT.

Agli onorari in tal modo rivalutati sono da aggiungere vacanze e spese, analiticamente in base agli artt. 4 e 6 della Tariffa di cui alla legge n. 143/1949, oppure con loro conglobamento determinato in percentuale sui predetti onorari in base alla Tabella B allegata alla Circolare n. 6679/1969.

La circolare indica, tra l'altro, la documentazione "*di base*" che l'Ente committente deve fornire al professionista incaricato affinché questi possa elaborare lo studio del piano.

In tale documentazione rientrano le informazioni riguardanti i caratteri geologici, idrogeologici e naturali del territorio.<sup>9</sup>

Da quanto sopra affermato, è evidente che l'elaborazione di piani urbanistici necessita del contributo professionale per quanto riguarda la competenza di studio e analisi del territorio.

Ciò implica l'esecuzione di indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche e la relativa predisposizione di relazioni, complete di elaborati cartografici.

## 6. La tariffa giudiziaria

La tariffa giudiziaria indica i compensi che spettano agli ingegneri ai quali l'autorità giudiziaria chiede di svolgere prestazioni in qualità di consulenti tecnici di ufficio e di periti di ufficio.

Con la propria consulenza tecnica l'ingegnere integra l'attività del giudice, offrendogli l'ausilio di cognizioni tecniche che questi non possiede.

Il Decreto del Ministero della Giustizia del 30 maggio 2002 ha aggiornato gli onorari da corrispondere a ingegneri, architetti, geometri e periti che collaborano con i tribunali.

Tale decreto, intitolato "*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*", modifica i compensi in percentuale e gli onorari variabili, sostituendo integralmente le percentuali e gli importi precedentemente previsti dal D.P.R. n. 352/1988 e dal D.M. 5 dicembre 1997 (relativo agli onorari a vacazione).

La procedura di adeguamento della tariffa giudiziaria è attualmente disciplinata dall'articolo 50 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alla stregua del quale la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria. L'art. 49 del D.P.R. 30.05.2002, n. 115, "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*", stabilisce che agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. Prosegue precisando che gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

Ai sensi dell'art. 168 del medesimo decreto, la liquidazione delle spettanze agli ingegneri che siano stati ausiliari del magistrato è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.

A quest'ultimo proposito, fondamentale è la previsione di cui all'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, in base a cui dal momento in cui l'ingegnere che ha prestato il proprio ausilio al magistrato, riceve comunicazione della liquidazione del suo compenso, emessa dal giudice stesso con decreto motivato, decorre il termine di venti giorni entro il quale egli può proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente.

Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

Ai fini della determinazione degli onorari a percentuale, l'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 precisa che per la perizia, si deve aver riguardo al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento, determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo; per la consulenza tecnica si deve far riferimento al valore della controversia.

Quanto agli onorari variabili, l'art. 51 del D.P.R. stabilisce che ai fini della determinazione degli stessi, il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

Per le prestazioni non previste nelle tabelle o a cui non siano applicabili gli onorari fissi o variabili, i compensi sono commisurati in ragione del tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

I criteri del relativo calcolo sono contenuti nel D.M. 30.05.2002 ove gli onorari commisurati al tempo sono determinati nella misura di "euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle successive". A tal proposito giova ricordare che ciascuna vacanza è di due ore.

L'art. 29 del citato decreto puntualizza che tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle tabelle ivi contenute, sono «*comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze*» e di ogni altra attività che riguarda i quesiti posti dal giudice all'ingegnere. Rientrano in tale previsione, ad esempio, sopralluoghi, visite domiciliari, acquisizioni di documenti.

Al citato principio della onnicomprensività dell'incarico fa eccezione la sola ipotesi di trasferimento del perito al di fuori della propria residenza, nel qual caso gli è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di trasferta.

È necessario, infine, che l'ingegnere abbia cognizione della regola contenuta nell'art. 71 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, in base alla quale il suo diritto agli onorari è prescritto, cioè estinto, quando siano trascorsi cento giorni dalla data degli atti o del compimento delle operazioni per cui sono dovuti.

La disposizione da ultimo citata specificamente indica che la domanda va presentata nel rispetto dei seguenti termini:

- 1) a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
- 2) a pena di decadenza, trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

Le indennità e le spese di viaggio relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente.

In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento.

## 7. La tariffa arbitrale

Sono necessari alcuni cenni anche alla tariffa *arbitrale*, che si applica quando l'ingegnere è chiamato a svolgere la funzione di arbitro in controversie demandate, appunto, al giudizio arbitrale.

La risoluzione di contenziosi attinenti all'esecuzione del contratto può essere demandata indifferentemente al giudice ordinario o al collegio arbitrale. L'art. 32 della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 precisa, infatti, che *«tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ... possono essere deferite ad arbitri»*.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 150 del D.P.R. n. 554/1999, per poter accedere al giudizio arbitrale è necessario che gli atti contrattuali o un apposito compromesso ne prevedano l'esperibilità.

La medesima disposizione prosegue, stabilendo che ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.

Secondo il terzo comma dell'art. 150, *«ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati»*.

Tale disposto è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato nella parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, attribuendola alla Camera arbitrale.

L'illegittimità è stata individuata in base a tre constatazioni. In primo luogo, è stato rilevato che la norma regolamentare esorbita dai limiti fissati dall'art. 32, comma 3 della legge n. 109/1994, che non prevede l'attribuzione alla potestà regolamentare del Governo – che si esplica nel D.P.R. n. 554/1999 - della fissazione dei criteri per la composizione dei collegi arbitrali e, tanto meno della sottrazione alle parti del potere di scegliere, d'accordo fra di loro, il terzo arbitro.

A tale considerazione il Consiglio di Stato ha aggiunto che il comma 3 dell'art. 150, è illegittimo anche perché in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 809 e ss. del codice di procedura civile, i quali prevedono che il potere di stabilire il numero e le modalità di nomina degli arbitri è rimesso alle parti, con il solo limite del rispetto dell'ordine pubblico.

È stato, infine, ritenuto che, alla luce dell'orientamento della Corte Costituzionale, in virtù del quale l'istituto arbitrale non può essere che facoltativo e volontario, l'arbitrato è tale sia in quanto scelto dalle parti in luogo dei rimedi ordinari, sia in quanto la scelta degli arbitri venga fatta liberamente dalle parti stesse.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, affermato che la nomina degli arbitri, compreso il presidente del collegio, non può che essere attribuita alle parti, alla stregua del principio fondante contenuto nell'art. 810 del Codice di procedura penale, secondo il quale la nomina è compiuta dal presidente del tribunale solo nelle ipotesi in cui la parte abbia omesso di provvedervi, ovvero le parti non abbiano trovato l'accordo entro un dato termine, ovvero abbiano demandato ad un terzo che non vi abbia provveduto.

Per quanto sopra detto, la Camera arbitrale per i lavori pubblici - istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - non può provvedere alla nomina del presidente del collegio, anche perché priva del requisito di terzietà, in quanto organo amministrativo, appartenente alla pubblica amministrazione, che, nella maggior parte dei casi, è parte in causa nel giudizio arbitrale<sup>113</sup>.

L'art. 151, comma 9, del D.P.R. n. 554/1999 sancisce, in aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, il divieto di nominare arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero che abbiano diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie. Analogo divieto opera nei confronti di coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio, ai sensi dell'art. 151, comma 10, è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessità delle questioni.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 della legge 109/1994, è stato emanato il Decreto del Ministero dei LL.PP. 2 dicembre 2000 n. 398, che fissa, oltre alle norme di procedura del giudizio arbitrale, le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto al collegio.

Al decreto menzionato, intitolato "*Regolamento recante norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni*", è, infatti, allegata la tariffa per determinare il corrispettivo dovuto dalle parti alla Camera arbitrale, quale compenso spettante agli arbitri. Al compenso previsto per ciascun arbitro va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale. Come previsto dall'art. 9, comma

113. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17 ottobre 2003, n. 6335.

3, della legge n. 143/1949, l'ingegnere può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze. Il pagamento a saldo della specifica di spese e competenze deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa. Successivamente, sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Si consideri, inoltre, che con il verbale di costituzione del collegio arbitrale, le parti ed i loro difensori sono convocati per l'esperimento del tentativo di conciliazione; ciò rileva in quanto, ove tale pacifico componimento della controversia si realizzi, agli arbitri saranno dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti alla metà.

L'allegato al D.M. del 2000 prevede, altresì, che la Camera arbitrale, può incrementare sino al doppio i compensi massimi riportati nella tariffa, con espresa motivazione in merito alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Tale regola resta ferma anche alla luce delle recenti novità intervenute in materia.

La disciplina dell'arbitrato relativo ai lavori pubblici è stata recentemente modificata dall'art. 5 del D.L. 14.03.2005, n. 35, convertito nella legge 14.05.2005, n. 80, che ha modificato il comma 2 ed introdotto rispettivamente i commi 2 *bis* e *ter* all'art. 32 della Legge 11.2.1994, n. 109. Per il profilo procedurale, le regole da applicare non saranno più quelle del D.M. del 2000 di cui sopra, ma le norme previste dal Codice di procedura civile<sup>114</sup> ad eccezione di quanto previsto dal 4° comma, dell'art. 9 del citato D.M.<sup>115</sup>.

La "novella" del 2005, pertanto, equipara sotto il profilo procedurale l'arbitrato previsto per la speciale materia dei lavori pubblici all'arbitrato "ordinario". Per quanto concerne, invece, le tariffe arbitrali, il modificato comma 2° dell'art. 32 prevede l'applicazione esclusivamente dell'allegato al D.M. n. 398, del 2.12.2000. mentre il successivo comma 2 *bis* dispone che *"all'atto del deposito del lodo va corrisposta (evidentemente dalle parti), a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia"*.

114. Dispone l'art. 32, 2° comma, Legge n. 109/1994 che: *"Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonché l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto regolamento"*.

115. Relativo al deposito del lodo che testualmente dispone: *"Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta fermo, ai fini della esecutività, il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5"*.



La novella adegua la normativa sull'arbitrato alla recente pronuncia del Consiglio di Stato di cui sopra precisando<sup>116</sup> che nel caso in cui le parti non raggiungano l'accordo sulla nomina del terzo arbitro che dovrà rivestire la funzione di presidente del Collegio, la parte più diligente dovrà deferirne la nomina alla Camera arbitrale scegliendolo fra gli iscritti all'albo previsto dal DPR n. 554/99. In questo caso il collegio opererà secondo le norme procedurali dettate dal D.M. n. 398/2000

L'art. 9 del D.M. LL.PP. n. 398/2000 stabilisce che il lodo è pronunciato dagli arbitri entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio; ciò a garanzia del vantaggio essenziale offerto dall'arbitrato rispetto al giudizio ordinario: la celerità della pronuncia.

Spetta, infine, ai sensi dell'art. 10 del decreto da ultimo citato, al collegio arbitrale, tenuto conto dell'esito della lite e sulla base del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti in relazione alle richieste iniziali, indicare nel lodo a carico di quale parte, e in che misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il collegio provvede contestualmente alla liquidazione delle spese di difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati.

116. Art. 32, comma 2 - *ter* della Legge n. 109/1994.

## 8. Il potere tariffario degli Ordini provinciali

La delimitazione dei contenuti delle tariffe professionali impone, per ultimo, di chiarire chi sia il titolare della relativa funzione e come essa sia esercitata. La legge 24 giugno 1923, n. 1395, all'art. 5, terzo comma, dispone che l'Ordine provinciale «*dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese*».

La funzione di controllo sulla conformità alle tariffe di cui sopra si collega anche all'esercizio della funzione disciplinare da parte dell'Ordine. Difatti, ferme restando le incertezze circa le conseguenze di ordine civilistico dell'eventuale violazione delle tariffe in esame, non vi è dubbio in merito alla responsabilità disciplinare del professionista alla luce anche delle prescrizioni del vigente codice deontologico

Per quanto concerne, comunque, la funzione di controllo in base all'art. 5 citato, l'ingegnere dovrebbe sempre rivolgersi all'Ordine provinciale al quale è iscritto, anche quando la prestazione sia stata svolta in altra provincia. Secondo la prassi, tuttavia, previo nulla osta dell'Ordine provinciale di appartenenza, egli può farsi liquidare la parcella dall'Ordine provinciale nel cui territorio è avvenuta la prestazione stessa.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha precisato<sup>117</sup> al riguardo che la dizione «*a richiesta*» significa che del c.d. parere di congruità si può fare a meno quando le parti siano d'accordo circa la misura della liquidazione. Il che trova conferma nella regola per cui l'ingegnere che intenda chiedere un'ingiunzione giudiziale di pagamento, deve preliminarmente munirsi del parere dell'Ordine di appartenenza, e, in caso di controversia giudiziale, il giudice deve recepire il suddetto parere, potendosene discostare solo con adeguata motivazione.

Per necessità di chiarezza si precisa che gli Ordini provinciali esprimono parere sulla liquidazione di onorari e spese su richiesta di tutti i soggetti professionali iscritti ai relativi albi, ivi comprese le società di ingegneria.

Ciascun Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal regolamento medesimo o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ai sensi dell'art. 37 punto 5) del R.D. 23.10.1925 n. 2537, compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti all'ordine. Tale disposizione è di fatto superata dall'esistenza di una regolamentazione statale degli ono-

117. Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri 26 febbraio 1965, n. 403/104/A.

rari degli ingegneri sia per ciò che riguarda i rapporti con i privati (legge 143/1949) che quelli con la pubblica amministrazione (legge 109/94 e D.M. 4 aprile 2001).

Il potere tariffario degli Ordini provinciali consente però di colmare i vuoti normativi in materia di tariffe; gli Ordini della Provincia, infatti, possono emettere circolari contenenti indicazioni orientative per stabilire i compensi degli ingegneri nelle materie non espressamente disciplinate dal legislatore. A tal proposito si pensi al collaudo statico<sup>118</sup>, prestazione professionale per la quale la legge n. 1086/1971 non prevede alcuna tariffa specifica.

A tal proposito i Consigli degli Ordini provinciali deliberano l'adozione di precisi criteri di determinazione degli onorari professionali per i collaudi statici di strutture in c.a. e metalliche. Sostanzialmente si intende che le competenze per i collaudi statici sono sempre da compensare "a discrezione", secondo il disposto dell'art. 5, lettera h), della legge n.143/1949, ma le circolari elaborate dagli Ordini offrono criteri di riferimento per "governare" tale potere discrezionale in capo al singolo professionista.

118. Il Collaudo statico comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza delle opere strutturali eseguite, alle prescrizioni progettuali e di contratto, ed infine l'emissione del Certificato di Collaudo, redatto ai sensi dell'art. 7 della legge 5.11.1971, n. 1086.